

# *I quaderni* di [www.paweb.it](http://www.paweb.it)

Approfondimenti di contabilità e gestione degli enti locali

Direzione scientifica di: E. D'Aristotile

**6**

Luglio 2019

## **IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI**

**Giuseppe Salvatore Alemanno**

Supplemento periodico di [www.paweb.it](http://www.paweb.it)

*A Mia Mamma:  
come prima, ed  
ancora più di prima.*

## L'AUTORE

Giuseppe Salvatore Alemanno – Segretario Generale di Fascia A) - Manager di Piano Strategico in ambito di Area Vasta, ha guidato Programmi Comunitari complessi qualificati di eccellenza nella Regione Puglia - Direttore Generale e Dirigente in diversi Comuni - Docente presso il Ministero dell'Interno - Docente aziendale presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Pisa – Già Professore a Contratto in Diritto Regionale e degli Locali - Esperto di Formazione - Autore di numerose Pubblicazioni – E' Commendatore e Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana

© Tutti i diritti sono riservati  
Riproduzione vietata

## QUADERNI DI PAWEB

**Approfondimenti di contabilità e gestione degli Enti Locali**  
Supplemento mensile del periodico telematico [www.paweb.it](http://www.paweb.it)

**Direttore Scientifico**  
E. D'ARISTOTILE

### Proprietario editore

CEL Servizi S.r.l.  
Via Ognissanti, 17 - 66100 Chieti  
[www.paweb.it](http://www.paweb.it) - e mail: [info@paweb.it](mailto:info@paweb.it)



Questo numero è stato chiuso  
in Redazione il 5 luglio 2019

*I testi dei provvedimenti pubblicati nel presente Quaderno non sono ufficiali. Per gli atti normativi, l'unico testo che fa fede è quello pubblicato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ogni autore è responsabile del contenuto del proprio elaborato e di eventuali diritti di terzi.*

*Per eventuali collaborazioni e/o contributi scrivere [info@cersel.it](mailto:info@cersel.it)*

## SOMMARIO

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	5
<b>2. NOVITA' (SUL CODICE APPALTI)</b> .....	6
2.1 Commissari per i Cantieri .....	7
2.2 Modifiche e Deroghe, e/o Sospensioni del Codice degli Appalti .....	8
2.3 Sospensione delle Stazioni appaltanti centralizzate.....	8
2.4 Scelta dei Commissari di Gara .....	9
2.5 Divieto di Affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori .....	9
2.6 Subappalto .....	10
2.7 Collegio consultivo tecnico.....	11
2.8 Soglie di Affidamento dei Lavori.....	12
2.9 Gli Appalti sotto i 40 mila euro.....	13
2.10 Le Linee guida ANAC, il Regolamento Unico e gli Appalti sotto soglia.....	14
2.11 Massimo ribasso .....	15
<b>3. LE ALTRE NOVITA'</b> .....	15
3.1 Interventi di Revoca sui concessionari autostradali.....	15
3.2 Divieto di Proroga di concessioni autostradali in scadenza, anche con progetti in corso .....	16
3.3 Genova.....	16
3.4 Il Commissario strade per la Regione Sicilia .....	16
3.5 Piccoli Comuni.....	17
3.6 Lioni-Grottaminarda.....	17
3.7 Commissari straordinari Mose e Gran Sasso.....	17
3.8 Terzo Valico e nodo ferroviario di Genova .....	17
3.9 Autostrada del Brennero.....	18
3.10 Piano colonnine elettriche.....	18
3.11 Porto di Pescara .....	19
3.12 Semplificazioni in zone sismiche.....	19
3.13 Terremoto dell'Irpinia .....	19
3.14 Territori delle Province di Campobasso, Catania e L'Aquila.....	20
3.15 Rilancio delle attività turistiche.....	20
3.16 Accelerazione ricostruzione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.....	20
3.17 Esenzione imposte negozi inagibili .....	21
3.18 Ristori immediati per imprese terremotate .....	21
3.19 Scuole in zone sismiche.....	21
3.20 IT-Alert .....	22
3.21 Cantieri scuole e strade .....	22
3.22 Piste ciclabili .....	22
3.23 Italia Infrastrutture Spa.....	23

<b>4. ABROGAZIONE DEL RITO SUPERSPECIALE .....</b>	<b>23</b>
4.1 La cancellazione del rito superspeciale o superaccelerato.....	23
4.2 Dubbi sul rito superspeciale.....	24
4.3 La giurisprudenza amministrativa .....	26
4.4 Il regime transitorio.....	27
<b>APPENDICE: LE MODIFICHE DI MAGGIOR RILIEVO DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI .....</b>	<b>28</b>

## 1. Introduzione

Nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019, n. 140, viene pubblicata la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, ai più noto come *Decreto Sblocca Cantieri*, dal titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*.

Si tratta di un testo legislativo (tanto atteso, quanto insistentemente sollecitato, addirittura appena dopo l'emanazione del Decreto Legislativo n. 50/2016, formalizzato in seno alla Riunione del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019, tenutosi a Reggio Calabria) frutto di quella spinta annosa e determinata proveniente dal complesso mondo dell'imprenditoria e del lavoro, che continua ad eccipire l'eccessiva rigidità delle regole in tema di appalti e di lavori pubblici e la continua, se non ascendente, fase di stallo dell'economia dei settori interessati.

Questa rigidità, che in altro modo, quello più adatto, può essere letta semplicemente come rispetto di regole, è indubbiamente conforme alle Direttive europee, ma spesso risulta sconnessa dalle necessità e dalle modalità operative pratiche di tante Pubbliche Amministrazioni, ma ancor più in particolare di quelle del mondo delle imprese e del lavoro.

È, purtroppo, una rigidità che, invece che garantire le tanto invocate legalità e certezza delle regole, paradossalmente, altrettanto spesso, bisogna riconoscerlo, assicura soltanto l'ingessamento delle attività, sia pubbliche che private, ed accentua la difficoltà dei rapporti, conseguentemente avvilendo l'economia.

In quella data, allora, ed in quella sede, tra previsioni legislative relative all'emergenza sanitaria in Calabria e tra le iniziative per i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, la cui cultura tanto ha ispirato e influenzato i grandi della nostra poesia, ma non solo, il Governo procede all'adozione di un provvedimento legislativo d'urgenza, un'urgenza tremendamente ossimorica, il cui obiettivo è quello, senza dubbio, invocato ed esibito da sempre, ovvero il mitico rilancio dell'economia, almeno nel prossimo biennio, e conseguentemente consentire modalità oggettivamente più morbide nell'esecuzione degli appalti e delle procedure che a questi sono preordinate e connesse, quale presidio presumibilmente certo di legalità, ma anche di economicità, di efficienza e di trasparenza, e quindi di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni alla cui soglia si continua ad elevare tanti diritti dei consociati: quasi ce lo avesse raccomandato il medico!

Adoperiamo le stesse parole del Comunicato Stampa di Palazzo Chigi per segnalare le novità introdotte; queste parole ci informano sul fatto che il Consiglio dei Ministri ha approvato in seconda deliberazione un Decreto Legge che introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Il testo semplifica le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto anche dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e realizza un alleggerimento temporaneo della suddetta rigidità in virtù di contingenze eccezionali, ed in deroga alle Direttive europee.

Tra le principali novità vi sono:

- l'istituzione di un Regolamento unico, che per la verità novità non è, ma è, per meglio dire, semplicemente uno strumento tuttora ignorato in quanto già normativamente previsto, all'interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del Codice degli Appalti, che anche il Governo, forse per una insuperabile consuetudine risalente al Regno d'Italia, fatica a chiamare con il proprio nome, che è quello di Codice degli Appalti, e non dei Contratti;
- la riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni, sottoposte ad una serie infinita ed eccessivamente laboriosa, e talvolta tanto inutile, di adempimenti di verifica certificativa e dichiarativa;

- la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo;
- la semplificazione e la velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle soglie previste a livello comunitario, con la reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo;
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, peraltro elevando la percentuale dei lavori in subappalto;
- la possibilità, per le Stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell'albo tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di nominare la Commissione di Gara anche solo parzialmente;
- lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di Commissari straordinari o l'esercizio di poteri sostitutivi, esercitati in via eccezionale;
- l'introduzione, poi, di specifiche norme relative all'erogazione degli indennizzi a cittadini e imprese che stiano subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione dell'ex ponte Morandi a Genova, nonché per le zone sismiche;
- la semplificazione della disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici, con l'introduzione di un regime ad autorizzazioni differenziate, nel senso che gli atti negoziali presupposti della Pubblica Amministrazione, che siano di competenza pubblica, o che siano di competenza privata, variano a seconda che si tratti di interventi classificati come rilevanti, oppure come a rilevanza ridotta, oppure come privi di rilevanza;
- la previsione di ulteriori disposizioni urgenti per il potenziamento del Sistema Nazionale della Protezione Civile, attraverso servizi di allarme pubblico volti alla prevenzione delle calamità e alla tutela della vita umana, nell'ambito di una reale concezione maggiormente solidale del far fronte alle calamità ed alle situazioni di disastro.

Ed allora, superata la fase della previsione emergenziale, tipica del Decreto Legge, si approda, il 14 giugno, alla Legge di conversione del *Decreto Sblocca Cantieri*, in tal modo rendendo effettive, nel senso di non ritenerle più precarie, o a tempo, le innovazioni normative, che in realtà precarie, e/o a tempo lo sono, e quindi assicurando l'operatività a tutta una serie di modifiche, non solo al Codice degli Appalti, ma anche al Testo Unico sull'Edilizia, atteso che la specifica prevalenza dell'incidenza economica è ragionevolmente attribuita al settore dei lavori pubblici e dell'edilizia, e nel senso che il valore economico del suddetto settore si contraddistingue per essere in di gran lunga superiore agli altri settori considerati nella legislazione sugli appalti pubblici, tra le materie di competenza.

## 2. Novità (sul Codice appalti)

Da ora in poi, in riferimento al Decreto Legge n. 32/2019, come anche alla Legge di conversione n. 55/2019, si userà riassuntivamente l'espressione *Decreto Sblocca Cantieri*, che rende bene a livello divulgativo, pur trattandosi prevalentemente della Legge anzi detta, o meglio, dell'insieme di norme approvate.

A cosa mira il *Decreto Sblocca Cantieri*?

Mira, come detto, ed innanzi tutto, ad introdurre forme di semplificazione amministrativa, pur sforzandosi di conciliarle con le Direttive dell'Unione Europea.

Un'Unione Europea che, di continuo, contesta al Governo Italiano espressioni e soluzioni legislative spesso blande rispetto all'indirizzo proveniente dalla sovraordinata sede unitaria, e quindi potenzialmente non idonee ad assicurare l'indirizzo del Soggetto europeo il cui obiettivo primario è

l'affinamento di un'identità economico-finanziaria sempre più determinata, e tendenzialmente certa, quanto competitiva sulla scena dell'economia globale.

Quali sono le novità introdotte?

Le novità introdotte non sono poche, e peraltro alcune sono oggettivamente di rilievo; e sono novità specifiche del settore dei lavori pubblici, proprio muovendo dalla modifica, in riforma, del vigente Codice degli Appalti (approvato nella notte tra il 18 ed il 19 aprile 2016, poi modificato un anno dopo, ed ora rimaneggiato nella stessa data del 18 aprile: sarà una coincidenza?) con l'introduzione di alcune forme di prospettazione normativa utili a conferire snellezza e rapidità alle procedure di realizzazione delle opere pubbliche, e con la formalizzazione di una forma di revisione delle soglie per l'affidamento di lavori tanto auspicata e richiesta.

Queste di seguito le *Novità* specifiche del Codice degli Appalti.

## 2.1 Commissari per i Cantieri

---

La terribile, quanto feroce, esperienza di Genova del 2018, dopo il crollo del Ponte Morandi, e dopo l'avvio della ricostruzione di quest'opera, induce ad istituire la figura dei *Commissari per i Cantieri*, ai quali vengono affidati poteri speciali per accelerare e sbloccare i lavori pubblici arrestati da lungo tempo, anche da molti anni, ed individuati dal Governo quale ordine di priorità.

Del resto, quella del Commissario, è una figura eccezionale, che attiene ad una fase patologica di un procedimento, e/o di una vicenda giuridica, e/o del governo di un soggetto pubblico o privato; e quindi, appare assai normale che a questi siano ricondotti poteri contraddistinti dalla specialità, ovvero dalla necessità di superare ragionevolmente alcune norme con l'obiettivo di ripristinare una situazione generale compromessa, sempre riconosciuta dall'ordinamento, e qualificata con una maggiore valenza giuridica rispetto alle stesse norme che la regolano.

L'obiettivo, insomma, per dirla in breve, è quello di sbloccare alcuni cantieri ritenuti prioritari al Programma di crescita del Paese e quindi all'Azione generale di Governo.

Per questo, è prevista la nomina di tale nuova tipologia di Commissari, che sono qualificati come straordinari poiché analoga è la situazione che dovranno governare, ed ai quali è consentito anche disporre la rielaborazione di proposte e lavori progettuali non ancora appaltati, inserendosi nel procedimento amministrativo connesso, e superando, in sostituzione, qualsiasi stadio autorizzativo, ma con due ben distinte eccezioni, oggettivamente insuperabili, giustificate dall'elevatissimo grado di tutela riconosciuto alle singole materie:

- la prima, relativa alle autorizzazioni in tema di tutela di beni culturali e paesaggistici;
- la seconda, afferente alle autorizzazioni in materia di ambiente.

I Commissari per i Cantieri, allora, ricevendone l'abilitazione dalla legge, potranno porre in essere, direttamente, le funzioni di Stazione appaltante, e di conseguenza potranno operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici.

Pur tuttavia, malgrado la specialità della loro dimensione giuridica e soggettiva, potranno andare in deroga esclusivamente alle materie summenzionate, ma non anche alle disposizioni del Codice Antimafia e delle Normative dell'Unione Europea che, come dovrebbe essere noto, si connotano per la riconosciuta e deliberata prevalenza rispetto alle Normative dei singoli Stati, e per cui a queste deve essere assicurata, sempre e comunque, talvolta anche ragionevolmente, la regolare applicazione in funzione di un'adesione generale a programmi ed obiettivi comuni.

Riteniamo sia del tutto pleonastico dare illustrazione delle ragioni per le quali è evidente, quanto igienico, non consentire ai Commissari di andare in contrasto con la normativa antimafia.

## 2.2 Modifiche e Deroghe e/o Sospensioni del Codice degli Appalti

---

Con il *Decreto Sblocca Cantieri* viene introdotto un istituto giuridico che appartiene, peculiarmente, per definizione giuridica, all'ambito amministrativo, e che è poco affine all'ambito legislativo.

La sospensione, infatti, per il diritto amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quater, comma secondo, della Legge n. 241/1990, è disciplinata quale provvedimento di secondo grado, di autotutela decisoria di specie cautelare, collegata all'efficacia dell'atto amministrativo, in virtù del quale i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente: salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

L'efficacia, altrimenti intuibile, pur non essendo affatto la stessa cosa, come l'esecuzione del provvedimento amministrativo, può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso Organo che il provvedimento medesimo ha emanato, ovvero da altro Organo previsto dalla legge: regolarmente quello gerarchicamente sovraordinato.

Il termine temporale della sospensione, sempre in ambito amministrativo, è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone, e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per esigenze in sopravvenienza o sopravvenute.

In ambito legislativo, invece, le cose cambiano, e si deve parlare, più correttamente, di deroga, quale istituto che nasce dall'intervento di un contrasto tra le norme, che sono norme di tipo diverso; in altri termini, la norma derogata è una norma generale, mentre la norma derogante è una norma particolare, e quindi costituisce, banalmente, quella che potremmo definire come un'eccezione alla regola.

L'intervento di una deroga, allora, non fa altro che prevedere una nuova norma che sostituisce, in specifici casi, la disciplina della norma precedente, che comunque continua ad essere applicata laddove ciò sia possibile, ovvero nei casi per i quali non è prevista.

Non si tratta di un'abrogazione alternativa, poiché la norma abrogata, in quanto sottratta all'ordinamento, perde efficacia, parzialmente o completamente, per il futuro, e può riprendere vita, e quindi la produzione di effetti, qualora il legislatore emani una disposizione normativa ulteriore che questo stabilisca; viceversa, la norma derogata non perde la sua efficacia, ma ne viene delimitato il campo di applicazione.

Possiamo dire, quale contributo all'interpretazione di quello che prevede il *Decreto Sblocca Cantieri*, che la sospensione è simile alla deroga, oppure che si tratta dello stesso istituto qualificato espressivamente con diversa terminologia, e riguardante l'applicazione di una norma, limitata ad un certo periodo, e anche spesso a speciali categorie o territori.

Per cui, nel segno della chiarezza e della pertinenza, quando il Governo e il Parlamento dichiarano la sospensione, in sostanza parlano di deroga alla normativa vigente, stabilendone, di questa, in senso prevalentemente comunicativo e divulgativo, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 in relazione ad alcune norme del Codice degli Appalti, che quindi diventano norme derogate e/o sospese, come se fossero dormienti ed aspettassero di essere svegiate, dopo un letargo, che è lecito supporre, potrebbe durare anche più di un biennio.

## 2.3 Sospensione delle Stazioni appaltanti centralizzate

---

Sino al 31 dicembre 2020 i Comuni non capoluogo di provincia non hanno più l'obbligo di rivolgersi alle Stazioni appaltanti centralizzate, o aggregate, o comuni, normalmente ed erroneamente denominate Centrali uniche di committenza.

Ciò significa che, come prima di recenti normative, quelle del 2011 e del 2014, i Comuni potranno gestire le procedure ad evidenza pubblica in autonomia, senza far ricorso ad uffici comuni, stipulati in ambito di Testo Unico Enti Locali, ai sensi dell'art. 30, che prevede le forme convenzionali tra Enti.

Si tratta della deroga alla forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, a suo tempo prevista con l'obiettivo di dare razionalità alla spesa pubblica, e caratterizzata dalla necessità, accentrando, di eliminare costi, non solo procedurali, ritenuti inutili, ma anche perché ricondotti alla frammentazione delle migliaia di procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture, migliaia che poi non sarebbero diventate centinaia, perché non si è centralizzata la procedura per più Pubbliche Amministrazioni, ma si è solo approntato un ufficio comune per più Pubbliche Amministrazioni, rimanendo sempre lo stesso il numero di procedure.

E nemmeno la previsione degli appalti biennali per le forniture, e triennale per i lavori, ha modificato questo trend.

Il Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, aveva previsto il suddetto obbligo modificando l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, aggiungendo il comma 3 bis, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Le modifiche successive, poi, apportate dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con la Legge n. 89/2014, e dal Decreto Legge n. 90/2014, convertito con la Legge n. 114/2014, hanno previsto l'estensione a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia; oppure, in alternativa, hanno previsto che gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso Consip S.p.A., o altro soggetto abilitato all'aggregazione di riferimento.

## **2.4 Scelta dei Commissari di gara**

---

L'obbligo di scegliere i Commissari di Gara tra gli esperti iscritti all'Albo ANAC, che rileva la condizione presupposta di iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei Commissari di Gara presso l'ANAC, mediante estrazione dall'Albo medesimo, in applicazione degli articoli 77, comma terzo, e 78 del Codice degli Appalti, e delle conseguenti Linee Guida ANAC n. 5, quale soft law conseguente e riconosciuto dallo stesso Codice degli Appalti, con il *Decreto Sblocca Cantieri* risulta sospeso sino al 31 dicembre 2020.

L'Albo dei Commissari di Gara avrebbe dovuto essere già operativo, superando il periodo transitorio affermato dall'art. 216, comma dodicesimo, del Codice degli Appalti, ed iniziando dalle procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi individuavano i termini di scadenza della presentazione delle offerte con decorrenza 15 gennaio 2019: successivamente questo termine è stato prorogato, ed ora è sospeso.

Deve essere particolarmente sfortunato!

Ad ogni modo, malgrado questa deroga, non significa che si possono ritenere superate le norme in tema di anticorruzione e di trasparenza, perché ogni Seggio di Gara deve meritare la corretta ed opportuna applicazione normativa in tema di composizione singola, o di doppia composizione; e quindi, riassumendo, ogni Pubblica Amministrazione, quale Stazione appaltante, dovrà assicurare soluzioni procedurali trasparenti e terze, ricorrendo ad Avvisi pubblici per le composizioni delle Commissioni e, una volta valutati e selezionati per idoneità i profili degli esperti disponibili, procedere ad estrazione pubblica.

## **2.5 Divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori**

---

Con il *Decreto Sblocca Cantieri* si sospende il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, altrimenti detto Appalto integrato, sul quale l'ANAC nutre forti riserve: a tal fine appare consigliabile la lettura delle Linee Guida ANAC n. 1/2019, in relazione alle progettazioni, posto, però, che le Linee Guida, pur a presidio legale delle regole, non risultino poi sconfessate dallo stesso *Decreto Sblocca Cantieri*.

L'art. 59, comma primo, quarto periodo, del Codice degli Appalti, che prevede il divieto del ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclu-

sione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione, rimane sospeso; e pertanto, il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti.

Sta a significare che tale forma d'appalto, in realtà, supera il limite temporale del 31 dicembre 2020 potendo interessare per l'esecuzione, è più che logico supporre, anche tutto il 2021; insomma, una proroga insinuata tra le righe e sotto il naso dell'Unione europea e delle sue determinate, quanto terribili, Direttive.

## ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE ED OBBLIGHI DI TRASPARENZA



Il Formulario, aggiornato al D.Lgs. n. 97/2016 e alla delibera Anac n. 1074/2018 presenta due sezioni di Modulistica.

**1-Anticorruzione:** con i modelli per la procedura di adozione e redazione del **Piano anticorruzione e trasparenza 2019-2021** e per la sua applicazione nel 2019, nonché i modelli e i fogli di calcolo da utilizzare durante l'anno per verifiche ed informazioni sulla presenza della corruzione all'interno dell'ente.

**2-Trasparenza e Obblighi di pubblicazione:** con modelli da utilizzare durante l'anno per garantire i livelli di trasparenza nei vari uffici, tra cui quelli da pubblicare nel sito web dell'ente, e da allegare al Piano. Con Scadenziario e Segnalazioni e aggiornamenti.



A cura di:  
G.S. Alemanno

formulari

Per informazioni o prenotazioni, rivolgersi a **CELNETWORK** srl  
Riferimenti e indirizzi in ultima pagina della Rivista/Bollettino

## 2.6 Subappalto

Occorre, sul tema, citare l'Infrazione n. 2018/2273 dell'Unione Europea, avente ad oggetto la *'Mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici'* che narra della serie di Violazioni di norme riguardanti il subappalto e l'affidamento sulle capacità di altri soggetti, riferendosi, esattamente:

- al Divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico;
- all'Obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti;
- al Divieto del sub-subappalto, ovvero il divieto per un subappaltatore di fare a sua volta ricorso ad un altro subappaltatore;
- al Divieto, per il soggetto sulle cui capacità l'operatore intende fare affidamento, a sua volta di affidarsi alle capacità di un altro soggetto;
- al Divieto, per diversi offerenti in una determinata gara, di fare affidamento sulle capacità dello stesso soggetto;
- al Divieto, per il soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento, di presentare un'offerta nella stessa gara;

- al Divieto, per l'offerente in una determinata gara, di essere subappaltatore di un altro offerente nella stessa gara;
- al Divieto, per gli offerenti, di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono opere complesse.

Attualmente, intervenendo l'abrogazione del comma sesto dell'art. 105 del Codice degli Appalti, viene elevato, dal 30% al 40% (in sede di Decreto Legge era stato elevato al 50%, poi in sede di Legge di conversione è stato ridotto al 40%) il limite massimo per il subappalto, che comunque non è una percentuale prevista in alcuna unitariamente, e quindi risulta essere soltanto congeniale ad una ratio del nostro legislatore; ed infatti, questo è rilevabile dalle parole testuali della Commissione Europea nella narrazione dell'Infrazione.

Viceversa, le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE muovono dal principio secondo cui occorre favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici: e il subappalto è uno dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto, come se realizzasse l'esecuzione di un'opera in maniera equa e solidale!

Di conseguenza è stato eliminato l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, sulla base della considerazione, assai ovvia, che le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono sempre effettuate al momento della richiesta di autorizzazione alla Stazione appaltante da parte dell'appaltatore, e quindi ciò risultava una doppia, quanto superflua verifica, con aggravio del procedimento amministrativo, e quindi delle incombenze a carico delle Stazioni appaltanti.

Infine, viene modificato il comma tredicesimo dello stesso art. 105, introducendosi nuove norme atte a favorire il pagamento diretto dei subappaltatori, e quindi ad eliminare procedure più tanto fastidiose per le Stazioni appaltanti, quanto dannose per i subappaltatori, ma anche onerose per gli appaltatori.

## **2.7 Collegio consultivo tecnico**

Qualche titolo parla di riesumazione del Collegio consultivo tecnico, di cui all'art. 207 del Codice degli Appalti, Organo facoltativo di Assistenza preventiva, che le Parti contrattuali possono concordare di attivare per la risoluzione di controversie, e quindi con una peculiare funzione di semplificazione.

Si tratta, in realtà, di una previsione reintroduttiva temporanea, poiché il *Decreto Sblocca Cantieri* dichiara legittima la costituzione del Collegio, ma solo sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui art. 216, comma 27 *octies* del Codice degli Appalti, affermando testualmente che *al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre 90 gg. da tale data, sia costituito un Collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere durante l'esecuzione del contratto stesso*, formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

È strano che il *Decreto Sblocca Cantieri* non affermi specifiche garanzie di terzietà per i Componenti, che sono uno per ogni parte, ed il terzo scelto di comune accordo: e comunque tutti e tre devono essere approvati dalle parti; peraltro, non è ravvisabile l'originaria previsione del comma secondo dell'art. 207 del Codice degli Appalti, che raccontava di una sorta di privilegio per la scelta del componente di nomina della Stazione appaltante fra il personale di supporto al RUP.

Per la sua costituzione rileva l'atto della sottoscrizione dell'accordo fra i Componenti designati e le parti contrattuali: in quella fase, il Collegio viene corredato di copia dell'intera documentazione concernente la procedura ed il contratto, quindi sia quella afferente alla parte amministrativa, che quella afferente alla parte privata.

La procedura di funzionamento è quella di cui al comma tredicesimo dell'art. 1 del *Decreto Sblocca Cantieri*, per la quale nel caso in cui insorgano controversie, il Collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte.

Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal Collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse; di conseguenza, giuridicamente, la soluzione del Collegio tecnico consultivo, se accettata, non ha valore di Accordo bonario, e nemmeno di Transazione, poiché cambiano gli istituti giuridici di riferimento e le modalità qualificative degli istituti medesimi.

In buona sostanza, potremmo affermare che, malgrado risultino ancora sussistenti alcune delle eccezioni mosse a dal Consiglio di Stato e dall'ANAC, nell'odierna formulazione il Collegio consultivo tecnico appare essere un facilitatore rapido dei rapporti e/o un mediatore delle criticità tecniche nella fase esecutiva del rapporto contrattuale.

Ecco perché non si tratta di un Accordo Bonario, e tanto meno di una Transazione.

Il Collegio consultivo tecnico cessa di operare nel momento in cui termina l'esecuzione del contratto o, in data anteriore, su accordo delle parti.

## 2.8 Soglie di Affidamento dei Lavori

---

Le Soglie di Affidamento dei Lavori sono ridefinite, dal *Decreto Sblocca Cantieri*, come segue:

- da 0 a 40 mila euro, mediante affidamento diretto;
- da 40mila a 150mila euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, se esistenti;
- da 150mila a 350mila euro, mediante procedura negoziata e previa consultazione di almeno 10 operatori, se esistenti;
- da 350mila a 1milione di euro, mediante procedura negoziata e previa consultazione di almeno 15 operatori se esistenti

Il *Decreto Sblocca Cantieri* introduce delle modifiche in materia che sono posizionate sul percorso della semplificazione degli appalti, di cui anche alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, con la previsione di semplificazioni per gli appalti di minore entità, e solo con riferimento ai soli appalti di lavori, e limitatamente all'anno 2019.

Attese le istanze di snellimento, di velocizzazione, di contributo legislativo determinante ed urgente alla crescita del Paese, il *Decreto Sblocca Cantieri* amplia la portata di questo percorso di semplificazione, non solo estendendolo anche ai servizi ed alle forniture, ma soprattutto qualificandolo come permanente.

Le nuove norme prevedono novità per gli affidamenti di importo tra i 40 mila euro e i 200 mila euro per i lavori, e tra i 40 mila euro e le soglie stabilite dall'art. 35 per i servizi e le forniture nell'ordine dei 221 mila euro, e l'ampliamento della procedura negoziata.

La semplificazione, quindi, interviene all'interno di queste soglie stabilendo che l'affidamento avvenga mediante *procedura negoziata previa consultazione*, ove esistenti, di *almeno tre operatori economici per i lavori*, mentre *per i servizi e le forniture occorre consultare almeno cinque operatori economici*.

Non è rimessa alla semplice scelta della Stazione appaltante, però, l'individuazione degli Operatori, sussistendo la regola per la quale gli Operatori da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio

di rotazione degli inviti, e quindi in funzione dei principii certi di trasparenza e terzietà, come, ad esempio, quello dell'estrazione.

Questi principii, non solo di trasparenza e terzietà, ma anche procedurali specifici, dopo il Decreto Legislativo n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, erano appannaggio delle Linee Guida ANAC; oggi, si prevede che la di questi specificazione avvenga con il Regolamento Unico Appalti, che si auspica prossimo, e quale strumento necessario e non superabile dal soft law dell'ANAC che, invece di sostenere, spesso, complica l'interpretazione del sistema.

I lavori, poi, possono essere realizzati mediante Amministrazione diretta, con procedura negoziata previa consultazione, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi.

Mentre per i lavori fino al valore di 200 mila euro è possibile la procedura negoziata mediante inviti, per i lavori sopra i 200 mila, ma sotto il milione di euro, invece, diventa obbligatorio il ricorso alla procedura aperta che è disciplinata dall'art. 60 del Codice degli Appalti.

Inoltre, la nuova formulazione dell'art. 36, comma 9bis, prevede che per gli appalti sotto soglia il criterio del minor prezzo costituisca la regola da seguire.

Ed ancora, si rimane il profilo del criterio del minor prezzo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, poiché le Stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui all'art 36 sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero, con il presupposto della congrua motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, invertendo in tal modo la filosofia del Codice degli Appalti n. 50/2016 che vedeva nel criterio del minor prezzo la regola, ed in quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'eccezione da motivare.

Rimangono invariate, invece, le disposizioni dell'art. 95, comma terzo, del Codice in relazione alla regola dell'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (servizi sociali; ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica; servizi ad alta intensità di manodopera; servizi di ingegneria e architettura, e servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore a quarantamila euro; i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo).

Davvero innovativa appare, poi, la possibilità di invertire le fasi di gara, anticipando l'apertura dell'offerte alla verifica dei requisiti richiesti e posseduti: insomma, inversione tra fase della documentazione amministrativa e fase della valutazione tecnica, che comunque, quale inversione d'ordine, deve essere espressamente prevista dal Bando di Gara a titolo di *lex specialis*.

È la nuova formulazione del comma sesto dell'art. 36 a prevedere che le Stazioni appaltanti possano decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti: nell'ipotesi che le Stazioni appaltanti si avvalgano di tale facoltà, la verifica dei requisiti è destinata solo al migliore offerente, e poi random agli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nelle regole di gara.

## **2.9 Gli Appalti sotto i 40 mila euro**

---

Gli appalti sotto i quarantamila euro rimangono vincolati all'affidamento diretto; quindi, in pratica, non cambia nulla rispetto a prima.

La disposizione normativa dell'art. 36, comma secondo, lettera a) permane, e pertanto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro rimane confermata la possibilità di fare ricorso, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta.

A tal proposito qualche considerazione deve essere fatta, perché, diversamente, la blandizia di questa norma può indurre in un ulteriore dedalo di tentazioni, magari non proprio confortate dalla legge.

Ed allora, se è vero che il Codice degli Appalti, così come confermato dal *Decreto Sbloc-ca Cantieri*, prevede l'affidamento diretto sotto i quarantamila euro, è pur vero che meccanismi di garanzia e di terzietà devono essere assicurati, magari aggiunti da previsioni regolamentari della singola Pubblica Amministrazione, e magari disposti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che è strumento obbligatorio di assicurazione della legalità all'interno di ogni Soggetto, sia pubblico che privato, in virtù di un disegno paritetico ed orizzontale che coinvolge ogni settore del mondo produttivo.

Di conseguenza, pur nella convinzione che ogni Dirigente/Funziionario è la Persona più trasparente e corretta del globo terraqueo, non è ammissibile che questi sia sganciato da un minimo di regole a presidio anche della sua persona; e pertanto, affidamento diretto, certo, ma con la presupposizione di modalità operative precostituite, che peraltro il Codice degli Appalti non esclude, e che è lecito ritenere rimanda al complesso disciplinare della singola Amministrazione attraverso l'applicazione degli istituti di trasparenza, non ultimo quello di rotazione.

## **2.10 Le Linee guida ANAC, il Regolamento Unico e gli Appalti sotto soglia**

Per inquadrare le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, atteso che è assente una dichiarazione espressa che le qualifichi giuridicamente in maniera precisa, è necessario ricorrere alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Commissione speciale, e dettagliatamente al Parere del 1 aprile 2016, n. 855.

La risultanza è che sono catalogabili tre diverse tipologie di Linee guida:

- quelle adottate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;
- quelle emanate con delibera ANAC, vincolanti;
- quelle emanate con delibera ANAC, non vincolanti.

Le prime hanno qualificazione giuridica di Regolamenti ministeriali (dall'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400); ed allora, senza farsi distrarre dalla dizione del Codice degli Appalti, sono, sostanzialmente, atti di legge: tant'è vero che sussiste l'obbligo di un parere delle Commissioni parlamentari prima della pubblicazione.

Le seconde, invece, le Linee guida ANAC ad efficacia vincolante, sono quelle altrimenti dette del soft law, ovvero di atti di regolamentazione flessibile; questa caratteristica, però, invece di conferire certezza a tali Linee Guida, paradossalmente, le rende più complicate da applicare.

Appare utile citare l'Adunanza speciale del Consiglio di Stato, il Parere n. 1767/2016, che dichiara, su tali Linee Guida, che esse non hanno valenza normativa ma sono atti amministrativi generali appartenenti al *genus* degli atti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti, sia pure connotati in modo peculiare, muovendo dall'assunto che la valenza generale di questi atti rileva in considerazione della natura del soggetto che li emana, che è comunque un'Autorità amministrativa indipendente.

Non si parla, allora, di regolamenti in senso tradizionale, bensì di "atti di regolazione", inquadrabili, come tali, negli atti amministrativi generali.

Le terze, le Linee Guida non vincolanti, considerate anch'esse dal suddetto Parere del Consiglio di Stato, sono parimenti atti amministrativi generali, con consequenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo.

Esse perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti.

Il principio di legalità si atteggia, in questo caso, in modo ancora differente, in quanto il Decreto Legislativo n. 50/2016, all'art. 213, si è limitato ad autorizzare, con previsione generale, l'esercizio di tale potere dell'Autorità, al fine di garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

In buona sostanza, le Linee Guida non vincolanti appaiono essere dei suggerimenti, degli indirizzi rivolti alle Stazioni appaltanti sui comportamenti da assumere.

In materia di appalti sotto soglia particolare importanza è riconosciuta alle Linee Guida ANAC n. 4/2018, che hanno portata vincolante per le stazioni appaltanti; ma, non solo la Legge di Bilancio per l'anno 2018, ma oggi il *Decreto Sblocca Cantieri*, ne hanno decretato, ognuno pro quota, l'obsolescenza; e del resto, sarebbe anche inutile che l'ANAC procedesse al loro adeguamento in ragione del fatto che il *Decreto Sblocca Cantieri* stabilisce che entro centotanta giorni dalla sua approvazione venga approvato il Regolamento Unico sugli Appalti, che dovrebbe rendere meno confuso il panorama normativo, e di dettaglio, in materia di Appalti.

Il Regolamento Unico, allora, quale strumento normativo, curerà la disciplina specifica delle procedure sotto soglia, magari dedicando speciale attenzione agli istituti più delicati, quali: le indagini di mercato; la gestione degli elenchi dei fornitori e degli appaltatori; le verifiche sul soggetto affidatario; il principio di rotazione; la trasparenza.

Con l'approvazione del Regolamento Unico si intenderà superata la fase transitoria; anche se, per noi, non dobbiamo sottacerlo, la regola è sempre la fase transitoria, e l'eccezione è la fase stabile; della serie: nulla è più permanente del provvisorio!

### **2.11 Massimo ribasso**

È demandata alla scelta libera, discrezionale, della singola Stazione appaltante, comunque tenendo conto delle caratteristiche dell'appalto, la possibilità di adoperare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) o del massimo ribasso per l'aggiudicazione delle procedure di gara.

Nella forbice del milione e un centesimo di euro, e fino alla soglia comunitaria dei cinque, virgola cinque milioni di euro, rimane invariato il disegno originario che prevedeva, e prevede, la procedura aperta mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ed il meccanismo di automatica esclusione delle offerte anomale.

Si faccia attenzione al fatto che il criterio del prezzo minore non è preordinato a privilegiare l'offerta al massimo ribasso, ma l'offerta il cui prezzo più si avvicina alla media dei ribassi; ed infatti, si prevede la definizione della soglia di anomalia in modo che, conseguentemente, le offerte anomale vengano escluse in automatico.

## **3. Le Altre Novità**

### **3.1 Interventi di Revoca sui concessionari autostradali**

La previsione normativa innovativa introdotta incide sul sistema delle responsabilità, ed è quella di una forma peculiare di garanzia per il Soggetto interno della Pubblica Amministrazione, nello specifico un Funzionario con capacità di assumere atti di gestione e/o a rilevanza esterna, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni di gestione decidesse di revocare una concessione a un gestore autostradale inadempiente, magari per semplice inadempimento contrat-

tuale, o magari decidesse di recedere dal contratto, ad esempio, per una sopraggiunta interdittiva antimafia.

La previsione normativa consiste nell'eliminazione del rischio, a carico del suddetto funzionario, di subire procedimenti per danno erariale: ma a condizione che il provvedimento di revoca, o di recesso, al di là della veste giuridica, sia vistato e registrato in sede di controllo preventivo dalla Corte dei conti.

L'obiettivo è quello di ricostituire un equo bilanciamento degli interessi coinvolti, apprendendo una condizione apprezzabile e migliore di tutela degli interessi pubblici.

### **3.2 Divieto di Proroga di concessioni autostradali in scadenza, anche con progetti in corso**

Il principio generale del Codice degli Appalti è quello del divieto di proroga dei contratti, a meno che la proroga non sia prevista nel bando di gara, e comunque si deve trattare di una proroga tecnica, ovvero funzionale all'espletamento della procedura di gara nuova.

Per le concessioni autostradali non si applica il Codice degli Appalti, trattandosi di concessioni speciali, e considerando che sono contrastanti le Direttive europee, che mentre enunciano il divieto di proroga delle concessioni di opere pubbliche, in generale, d'altro canto, con l'obiettivo di realizzare investimenti, richiedono proroghe, ad esempio autostradali, sino al 2042, peraltro corredate di mega finanziamenti.

Per le concessioni già scadute, o in scadenza entro trentasei mesi, è ora possibile mettere fine alle concessioni autostradali, e quindi procedere alla gara europea: è consentito, comunque, riutilizzare progetti esistenti e pregressi di interventi cantierati, incidendo, in tal modo, sia sui costi di gara, che sui tempi, superando rapidamente ed efficacemente un'intera fase della procedura complessiva che, normalmente, richiede mesi di tempo.

### **3.3 Genova**

Una previsione dedicata è quella che abilita il Commissario per la Ricostruzione del Ponte Morandi, dopo la perimetrazione dell'area interessata, anche per la sicurezza del cantiere e delle zone adiacenti (Zona Arancione), di riconoscere indennizzi, con importo massimo di sette milioni di euro, per il ristoro, tanto proporzionato, quanto doveroso, a favore delle Persone interferite, in altre parole, i Cittadini e gli Imprenditori che hanno subito conseguenze negative, non solo per il crollo dell'infrastruttura, ma prevalentemente per le difficoltà di vita quotidiana legate all'imponente, quanto invasivo, cantiere di ricostruzione del ponte che, oggettivamente, ha mutato e condizionato le abitudini e le regole di vita quotidiana delle Persone interessate.

### **3.4 Il Commissario strade per la Regione Sicilia**

La Regione Sicilia, da tempo, propone gli interventi sulla sua rete viaria, non soltanto assai dissestata, ma allo stesso tempo molto ramificata.

L'obiettivo del Governo, nell'ottica della crescita complessiva del Paese, è quello di istituire un coordinamento eccezionale degli interventi necessari attraverso la nomina di un Commissario Straordinario per la messa in sicurezza e il miglioramento della rete viaria siciliana, il cui incarico implica, come del resto chiesto dalla Regione, di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, in particolare di manutenzione straordinaria su strade provinciali, intercomunali e locali, attività che non solo risponde ad esigenze di crescita socio-economica, ma anche a richieste di sicurezza della circolazione e delle persone.

### 3.5 Piccoli comuni

---

Nell'ambito generale del *Decreto del Fare*, per il 2014 e 2015, del Ministero delle Infrastrutture, esiste la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento per il primo Programma così detto dei 6000 campanili.

Con il fondo di 100 milioni di euro stanziato nel suddetto Decreto sono stati finanziati i 115 progetti dei 3.600 i progetti presentati, in grado di mettere in moto immediatamente l'economia locale per opere infrastrutturali di piccola entità (tra i 500mila euro e il milione) nei Comuni sotto i cinquemila abitanti, con una evidente riqualificazione del territorio e una significativa ricaduta occupazionale; in buona sostanza, la ratio dell'intervento è quella, non solo di realizzare opere infrastrutturali in quei Comuni per i quali reperire risorse è un problema oggettivo, ma principalmente è quella di disegnare una linea virtuale di interventi che, attraverso di essi, crei un collegamento ideale tra tutti i piccoli Comuni che sono realtà sociali, culturali, collettive, economiche diverse, ma che sono la struttura culturale e tradizionale del Paese.

Dopo la chiusura del Programma *6000 Campanili e Nuovi Progetti di intervento* (del 2013-2014), si stabilisce, con il *Decreto Sblocca Cantieri*, che le risorse eventualmente disponibili verranno stornate in un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per i piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per opere di urbanizzazione, prevalentemente primaria o a tale dimensione riferibile (manutenzione di strade, illuminazione pubblica, etc.) e per strutture pubbliche comunali.

### 3.6 Lioni-Grottaminarda

---

Siamo nell'ambito del Piano Nazionale per il Sud e trattiamo degli Interventi presenti nella Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 62/2011, e/o classificati come interventi del Piano Nazionale per il Sud.

La Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda rappresenta il collegamento tra l'A 16 Napoli-Bari e l'A3 Salerno-Reggio Calabria, già in buona parte realizzato nel tratto Contursi-Lioni-Sant'Angelo dei Lombardi, e rientra nell'itinerario più ampio che da Contursi Terme, lungo l'Autostrada A3, raggiunge Lioni con la SS 691, nota come *Fondo Valle Sele*, e prosegue sino a Grottaminarda lungo l'Autostrada A16.

Sarà la Regione Campania che dovrà assicurare il completamento della Lioni-Grottaminarda, nell'Irpinia, nel tratto Collegamento A3 (Contursi)-SS 7var (Lioni)- A 16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli).

### 3.7 Commissari straordinari Mose e Gran Sasso

---

La procedura di Nomina dei Commissari straordinari del Mose di Venezia, e del Gran Sasso, viene sbloccata; del resto, il Decreto in esame serve proprio a questo: sbloccare i cantieri che faticano a procedere o che non decollano.

Quindi, apertura a queste due nomine con l'obiettivo di assicurare il completamento del Mose di Venezia, quale opera infrastrutturale strategica nazionale, e per il rilevante rischio idrico del Gran Sasso: per quest'ultimo verrà allocato uno stanziamento di bilancio di 120 milioni di euro.

### 3.8 Terzo Valico e nodo ferroviario di Genova

---

Si tratta della nuova linea ad alta capacità veloce denominata *Terzo Valico*, che si sviluppa complessivamente per 53 km, tra questi vi sono 36 km in galleria.

La linea tocca 14 comuni delle province di Genova e di Alessandria, ed ovviamente le Regioni Liguria e Piemonte.

L'interconnessione di Voltri ed il Bivio Fegino sarà collegata al Sud, con gli impianti ferroviari del nodo di Genova, per i quali sono in corso importanti lavori di adeguamento funzionale e di potenziamento, nonché con i bacini portuali di Voltri e del Porto Storico.

A Nord, dalla Piana di Novi Ligure, il tracciato si collega alle linee esistenti Genova-Torino (per i flussi di traffico in direzione Torino e Novara - Sempione) ed alla linea Tortona-Piacenza (per il traffico in direzione Milano-San Gottardo).

In dettaglio la linea, partendo dal nodo ferroviario di Genova (Bivio Fegino), si sviluppa quasi interamente in galleria (Galleria di Valico e Galleria Serravalle) fino alla Piana di Novi, ad eccezione di un breve tratto allo scoperto in corrispondenza di Libarna.

Il Governo dà il via libera alla trasformazione del Terzo Valico e del nodo ferroviario di Genova in un progetto unico, con limite di spesa di 6,8 miliardi di euro e con l'avvio del sesto lotto da 833 milioni di euro.

### **3.9 Autostrada del Brennero**

---

L'Autostrada A22, detta anche Autostrada del Brennero o AutoBrennero, rappresenta uno degli assi principali della rete autostradale italiana, in quanto è il collegamento tra la Pianura Padana e l'Autostrada A1 con l'Austria e la Germania.

Con la Convenzione di Ginevra sulla Circolazione stradale, del 1949, fu disegnata la E56, in altri termini una rotta che congiungeva la penisola scandinava con la punta più meridionale dell'Italia, di cui il percorso attuale dell'Autobrennero faceva già parte.

Successivamente, venne il Progetto del 20 febbraio 1959, di fondazione dell'AutoBrennero S.p.A. che, due anni dopo, ottenne la concessione per la costruzione e il successivo esercizio dell'Autostrada: tale società è tuttora la realtà operativa che cura questa infrastruttura strategica.

Con un emendamento specifico nel *Decreto Sblocca Cantieri* si prevede che la realizzazione dell'Interporto di Trento, dell'Interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) e del porto fluviale di Valdarò (Mantova) sarà incluso nell'ambito delle infrastrutture connesse al corridoio del Brennero, ponendo gli oneri carico del nuovo Concessionario dell'Autostrada A22 Brennero-Modena, che quindi saranno a carico degli utenti autostradali mediante il pagamento del pedaggio che includerà, a fini di recupero, anche l'introduzione della nuova tariffa ambientale.

### **3.10 Piano colonnine elettriche**

---

PUN è l'acronimo che sta per Prezzo Unico Nazionale, ed è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica acquistata in borsa, che influisce sul costo che pagano i consumatori nella bolletta della luce.

All'interno del mercato azionario dei prodotti del servizio elettrico, ci sono diverse dinamiche, interne ed esterne, che vanno poi a rideterminare il prezzo di vendita del prodotto di fornitura di energia elettrica.

Il settore funziona finanziariamente per il tramite della Borsa Elettrica Nazionale, entrata in funzione nel 2007, con la liberalizzazione del mercato delle forniture del servizio elettrico, come richiesto dal Consiglio dell'Unione Europea.

All'interno del mercato elettrico si viene a quantificare il Prezzo Unico Nazionale, indicato spesso con l'acronimo PUN, sulla base di tariffe che vengono determinate nel mercato del giorno precedente; ma anche rilevato sulla base di un calcolo della media ponderata dei prezzi di zona, rapportata sui numeri e sulle percentuali degli acquisti totali.

L'andamento del PUN non è fisso, poiché varia sulla base del rapporto tra domanda e offerta, del resto segue le regole di un mercato liberalizzato, ma controllato, e quindi tende a cambiare per ogni ora del giorno.

Con il *Decreto Sblocca Cantieri*, in questo ambito di funzionamento, viene finalmente data una prima giusta risposta alle esigenze di avere punti di ricarica per automezzi e motomezzi ad alimentazione elettrica; motivo per cui vengono stanziati 10 milioni di euro per realizzare la Piattaforma Unica Nazionale, che raccoglie le informazioni sulla diffusione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, e per investire sul relativo Piano Nazionale Infrastrutturale.

### 3.11 Porto di Pescara

---

Anche per il Porto di Pescara il *Decreto Sblocca Cantieri* prevede la nomina di una figura commissariale.

Il Commissario straordinario, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, avrà il compito di provvedere alla veloce esecuzione degli interventi necessari al ripristino della piena operatività del porto abruzzese: sia sotto il profilo operativo, che sotto quello della sicurezza.

Al Commissario faranno capo tutte le attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere infrastrutturali del Porto, tra queste anche lo scavo dei fondali marini, assai sabbiosi, che non consentono l'approdo di navi con chiglia profonda e/o di grosso tonnellaggio.

È da considerare che il Porto di Pescara, certamente strategico nel Mare Adriatico, si è andato modificando nel corso degli anni: da Porto a vocazione commerciale, è divenuto Porto passeggeri e petrolifero.

Tuttavia, sono in atto progetti comunali, regionali e statali importanti, che dovrebbero trovare soluzione con l'impulso dell'attività commissariale.

### 3.12 Semplificazioni in zone sismiche

---

Le semplificazioni che introduce il *Decreto Sblocca Cantieri* attengono a rendere meno burocratizzate le incombenze amministrative in tutte le zone della Penisola coinvolte in eventi sismici.

Sono previsioni che intervengono sul regime autorizzativo e sul D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, in ragione della semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, soprattutto per quanto riguarda gli atti autorizzativi sostitutivi, e quindi le norme sulla denuncia dei lavori, dividendo gli interventi in questo modo:

- rilevanti;
- di minor rilevanza;
- privi di rilevanza.

In buona sostanza, si alleggeriscono gli orpelli burocratici a favore di una maggiore snellezza degli interventi da realizzare nelle zone sismiche.

### 3.13 Terremoto dell'Irpinia

---

Ancora terremoto dell'Irpinia!

Questa qui è la previsione inversa ai Commissari; ed infatti, un decreto pluriministeri (MIT, MISE, MEF) provvederà ad indicare quali saranno le Amministrazioni competenti che andranno a sostituire i Commissari straordinari, la cui formula, questa volta, non avrebbe fun-

zionato, e portare a compimento le opere di ricostruzione post terremoto già dichiarate nel 2002.

### 3.14 Territori delle Province di Campobasso, Catania e L'Aquila

Più robusti gli interventi acclarati per i territori delle province di Campobasso, Catania e L'Aquila, per i quali viene istituito il fondo a favore dei territori colpiti dai terremoti.

La dotazione allocata è di 275,7 milioni di euro, dal 2019 al 2023.

A suddette risorse sono da sommare 4,21 milioni di euro nel 2019-2021 per la sospensione dei termini del pagamento delle tasse per i fabbricati colpiti dal sisma di Molise e Sicilia; nonché 10,5 milioni di euro di contributo extra per il 2019 per la ricostruzione de L'Aquila.

Il valore complessivo delle risorse, tra finanziamento e perdita di gettito tributario, ammonta a circa 300 milioni di euro distribuiti in più anni.

### 3.15 Rilancio delle attività turistiche

Davvero una manciata di soldi verranno allocati per la ricostruzione privata e per agevolare la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico nelle zone del Molise e della Sicilia colpiti dal sisma.

Si tratta di una complessiva spesa di quattro milioni di euro, peraltro nel prossimo/attuale biennio 2019-2020, importo, per la verità, assai scarso per consentire interventi utili.

repertorio

## Appalti pubblici

REPERTORIO ON-LINE

R

epertorio

Appalti pubblici

A cura di:  
Roberta Del Turco  
Marina Del Turco

Il "Repertorio degli Appalti Pubblici" è una raccolta ragionata di pratici quesiti e risposte sui temi più complicati e controversi disciplinati dal **Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)**, modificato dal **decreto legislativo correttivo n. 56/2017**, corredata da approfondimenti e riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenza attinenti ai diversi argomenti. E' composto da **35 Voci**, indicizzate con **parole chiave** collocate in ordine alfabetico e facili da consultare, ciascuna dedicata ad un istituto rilevante in materia di appalti pubblici. Contiene i **Fogli per il calcolo della soglia di anomalia "ante" e "post" decreto correttivo.**

Per informazioni o prenotazioni, rivolgersi alla commerciale competente  
Riferimenti e indirizzi in ultima pagina della Rivista/Bollettino

### 3.16 Accelerazione ricostruzione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Anche in questo caso parliamo di una previsione relativa alle zone terremotate, con specifico riferimento all'Abruzzo, al Lazio, alle Marche e all'Umbria.

Le misure introdotte sono destinate alla semplificazione ed all'accelerazione della ricostruzione pubblica delle zone colpite dai terremoti del 2016-2017.

Qual è, allora, la misura reale introdotta?

È quella consistente nello snellimento delle procedure di aggiudicazione dei servizi tecnici, e nell'elaborazione della pianificazione urbanistica, impiegando un meccanismo di valutazione delle offerte a carattere, quale, ed esempio: il criterio del prezzo più basso, che magari non garantirà i servizi migliori, ma comunque garantirà i tempi rapidi che, in tali circostanze, forse, rivestono un significato più pregnante.

### **3.17 Esenzione imposte negozi inagibili**

---

Questa previsione è ispirata specialmente ad Amatrice e prevede l'estensione, sino al 31 dicembre 2020, della sospensione del versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per le insegne per negozi e attività commerciali inagibili.

La ragione dell'esenzione tributaria è correlata all'evento sismico dell'Italia centrale tra il 2016 ed il 2017 e quindi alle perdite economiche di quei territori sul presupposto dell'insussistenza del bene che costituisce oggetto della tassazione.

### **3.18 Ristori immediati per imprese terremotate**

---

Correlata alla previsione precedente, per altro aspetto, è quella di cui qui si dice e che concerne l'inserimento di misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi.

Qual è l'obiettivo?

È quello di consentire l'utilizzo immediato di risorse liquide, a fronte di risorse già attivate con il meccanismo del credito di imposta, che comunque rimangono ancorate a tempistiche assai lunghe e che, oggettivamente, non possono sostenere, ovviamente nell'immediato, le esigenze delle imprese e dei cittadini.

### **3.19 Scuole in zone sismiche**

---

L'assicurazione che i servizi scolastici siano erogati nelle zone del cratere sismico delle Regioni del Centro Italia e che le Scuole di quei territori continuino a svolgere la propria attività didattica, è la ragione per la quale il *Decreto Sblocca Cantieri* consente, a quelle scuole, di lavorare in deroga al numero minimo di alunni per classe previsto dal D.P.R. n.81/2009, che reca 'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola'.

Si tratta di riconoscere privilegio alla formazione e all'acculturamento, superando aspetti economico-organizzativi relativi al numero di alunni per classe.

Quest'emendamento proroga una misura già applicata, prevista dalla legge sul terremoto del 2016, che consentirà lo svolgimento degli insegnamenti, anche per il prossimo anno scolastico, proprio in quei piccoli comuni che tentano di riportare all'ordinario il quotidiano dopo il sisma, con l'obiettivo di evitare la chiusura delle classi e delle sedi scolastiche presenti in quei territori.

### 3.20 IT-Alert

---

Usiamo le parole del Capo Dipartimento della Protezione Civile in un'intervista rilasciata al Messaggero e che ci parla di un'idea: quella di rendere operativa una piattaforma nazionale che sfrutti soluzioni cell broadcast.

Saranno utilizzate le celle telefoniche per inviare brevi messaggi di testo con l'allerta per rischio idrogeologico, idraulico, di maremoto, ecc., a tutti dispositivi in una certa area geografica.

Il sistema prevede anche un'applicazione che, attraverso il sistema di geolocalizzazione, fornisca informazioni personalizzate in base al punto fisico in cui si trova il cittadino.

Così, chi riceverà l'allerta potrà verificare direttamente sull'app del proprio cellulare quali rischi corre, in particolare, nella sua zona.

Per fare questo serve che tutti i Comuni si dotino di piani di protezione civile, nei quali sono esposti i rischi per i territori, e che questi siano condivisi su piattaforma WebGIS e costantemente aggiornati.

IT-Alert sarà a supporto del sistema di allertamento per diverse tipologie di rischio e lo sarà in aggiunta a sistemi magari già sperimentati ed implementati da Regioni e Comuni, e si renderà attivo prima dell'accadimento di reali pericoli, interagendo con la popolazione esposta a rischio.

Come funzionerà?

Con la trasmissione di brevi messaggi di testo a tutti i dispositivi cellulari presenti in una determinata zona, garantendo un servizio di comunicazione in emergenza tempestivo, diretto, efficace, certo, come del resto avviene in altri Paesi europei ed extraeuropei, per segnalare ogni forma di calamità e/o di emergenza, come, ad esempio: alluvioni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, nubifragi, grandi incidenti, frane, etc..

### 3.21 Cantieri scuole e strade

---

Sono recenti, ma anche attuali, i casi di crolli di solai di scuole, spesso non mantenute in maniera corretta, ma anche, talvolta, frutto di lavori eseguiti in modo non conforme.

Con il *Decreto Sblocca Cantieri* si decide di estendere il termine utile, per i Comuni fino a ventimila abitanti, di potere accedere alle risorse governative, di 400 milioni di euro, messe a disposizione dalla Legge n. 145/2019, la vigente Legge di Bilancio, per gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole e strade.

### 3.22 Piste ciclabili

---

Il vezzo tutto italiano di impuntarsi sulla forma, che fatica a fare sponda alla sostanza, porta il Governo ad intervenire su una definizione: quella di *Autostrade ciclabili*, da sostituire con quella di *Ciclovie interurbane*.

Non si tratta affatto di un esercizio di stile espressivo, e tantomeno semantico; si tratta, invece, di soddisfare il lessico legislativo che non riesce a fare il doppio per argomento, e quindi per sostanza, e pertanto pretende inequivocabilmente la dizione specchio.

Ciò serve a permettere l'erogazione degli stanziamenti previsti dalla legge di Bilancio 2019 relativi all'istituzione di un *Fondo per le Autostrade ciclabili*: questi stanziamenti, infatti, non potevano essere concessi in quanto la dizione *Autostrade ciclabili* non trovava supporto normativo.

Non è fuor di luogo riflettere molto su questo!

Infine, occorre evidenziare che viene differito al 31 agosto 2019 il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà stabilire con quali procedure saranno corrisposte le risorse previste.

### 3.23 Italia Infrastrutture Spa

Si parla di un nuovo Soggetto giuridico, la cui natura giuridica sarà dato vedere nel prossimo futuro, anche se appare essere una Controllata del Ministero delle Infrastrutture, con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia, che viene istituito con decorrenza 1 settembre 2019.

Il compito di Italia Infrastrutture Spa sarà quello di gestire al meglio i cantieri delle opere pubbliche in ritardo; forse, in qualche caso, si perdoni la provocazione, il compito sarà banalmente quello di gestire!

## 4. Abrogazione del rito superspeciale

La serie di modifiche al Codice degli Appalti introduce, inoltre, tra le novità di rilievo più ampio, anche quelle relative alle modifiche al Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010, emesso su delega della Legge n. 69/2009; novità che producono un conseguenze di capaci di incidere fortemente sulla tutela esperibile e sui tempi in cui questa tutela può essere attivata.

Si tratta della soppressione del così detto *Rito superspeciale*, recato dall'art. 204 del Codice degli Appalti del 2016 nell'ambito dei Ricorsi giurisdizionali, che aveva previsto un istituto con finalità deflattive del contenzioso, incidendo sulle disposizioni di legge in materia di contenzioso amministrativo.

Il riferimento attuale è all'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.e ii., configurandosi, all'epoca, un rito processuale incidente sulla sola fase di ammissione ed esclusione dei concorrenti ad una gara per l'affidamento di appalti pubblici, sorretto da obblighi specifici e da termini di impugnazione ridotti.

Diciamola in questi termini: con il *Decreto Sblocca Cantieri* il legislatore ci ripensa, ragionando nel senso dell'effettiva finalità di quella previsione che doveva essere, certo deflattiva, ma che in realtà stratificava la tipologia dei mezzi di impugnazione; e quindi, emerge la *ratio* autentica che sostiene la modifica legislativa destinata a semplificare e a snellire le procedure interessate.

### 4.1 La cancellazione del rito superspeciale o superaccelerato

Il *Decreto Sblocca Cantieri*, significativamente in sede di conversione del Decreto Legge n. 32/2019, ha risolutivamente dichiarato la cancellazione integrale del Rito di cui all'art. 120, commi 2-bis e 6-bis del CPA, altrimenti detto *superspeciale* o *superaccelerato*, destinato ad intervenire sui provvedimenti amministrativi delle Stazioni appaltanti in tema di ammissioni e di esclusioni dei concorrenti; la cancellazione prevede, esattamente, l'abrogazione di tutte le disposizioni riguardanti questo rito, e quindi si tratta di un ritorno al passato (che potrebbe non escludere un futuro ritorno al futuro), esattamente all'aprile del 2016, prima che entrasse in vigore il D.Lgs. n. 50/2016, procedendosi alla restaurazione del quadro normativo esistente a quella data e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 163/2016, ovvero prima dell'introduzione del rito così detto *superspeciale*.

Per cui, le procedure per le ammissioni e le esclusioni impuginate mediante ricorsi giurisdizionali sarebbero, nella sostanza, le stesse di tre anni fa.

Quando, innanzi, si è affermato che significativamente nella sede di conversione è intervenuta l'innovazione legislativa, si voleva dire che viene modificato lo spazio riferito al tempo di applicazione della nuova disciplina, che pertanto viene previsto per i soli processi attivati

dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, e non più dopo la data di entrata in vigore del Decreto legge, sostanzialmente ampliando la zona franca di riferimento per intervento normativo.

Ci sarebbe stato un problema, e quindi si sarebbe aggravata la già complessa situazione dei contenziosi sugli appalti pubblici, se non si fosse prevista quella che, pur apparendo come differenza non corredata di una specifica incidenza, è una norma che riconosce salvi gli effetti prodotti nel periodo incluso tra l'adozione del Decreto n. 32/2019 e la Legge di conversione n. 55/2019.

Di conseguenza, i procedimenti attivati innanzi al Giudice Amministrativo in questa materia specifica possono godere della certezza relativa al tempo di applicazione.

Occorre considerare che il Rito *superspeciale*, da subito, non ha riscontrato apprezzamenti, per i seguenti motivi:

- per il fatto di essere una modalità di stratificazione processuale, diciamo così, poco utile, proprio come istituto e strumento processuale di tutela;
- per il fatto di compromettere il diritto di difesa (anche se quest'aspetto rimane poco chiaro) a causa degli oneri economici collegati all'incertezza dei ruoli dei partecipanti alla procedura di gara, e che questi sopportano con la chimera di un successo non affatto certo;
- per il fatto di essere una giustificazione probabilmente manchevole, almeno in quel preciso momento della procedura di gara, la lesione dell'interesse l'operatore economico può rivendicare quale partecipante alla gara;
- per il fatto di essere una previsione giurisdizionale/amministrativa che richiedeva un corredo di trasparenza con oneri oggettivamente pesanti, in termini di adempimenti, a carico delle Stazioni appaltanti;
- per il fatto di non essere un processo destinato ad essere equo ed efficace perché le procedure connesse non adempiono ad esigenze di celerità e di rispondenza al principio di legalità nel senso pieno di esso;
- per il fatto di contrastare con le Richieste, legislative e sociali, sia in ambito europeo che nazionale, di snellimento di ogni tipo di procedura, e di comprensione degli istituti giuridici, specialmente di quelli di tutela;
- per il fatto di essere un ricorso immediato (al quale comunque gli operatori del diritto si erano già assuefatti) ma cieco, attraverso un'impugnativa generale ed a modello, che non consentiva la verifica del contenuto degli atti del procedimento, comunque già rimediata dalla suggerita ridefinizione del regime di pubblicità degli atti di gara per opera della Commissione Speciale del Consiglio di Stato;
- per il fatto di prevedere termini dimezzati rispetto ai ricorsi ordinari.

#### **4.2 Dubbi sul Rito Superspeciale**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea interviene, invece, a sostegno del Rito Superspeciale, annullando il pensiero dei detrattori del rimedio giurisdizionale che va predicando il contrasto dei principi dell'istituto con i principi espressi dall'Unione europea in materia di effettività del diritto di difesa.

La CGUE, con l'Ordinanza della IV Sezione del 14 febbraio 2019, ha viceversa avvalorato la legittimità del Rito Superspeciale, per la quale, in sostanza, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 2bis del Decreto Legislativo n. 104/2010 risulta in linea con le *Directive Ricorsi*, ma solo a condizione che gli atti siano strutturati con una relazione dei motivi pertinenti, tale da garantire che i suddetti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata.

È utile conoscere quanto affermato testualmente in Banche dati Editoriali *Pubblica* sulle Direttive Ricorsi, perchè funzionale a quanto qui si sta osservando:

*Il d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 ha definitivamente recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, a sua volta*

*modificativa delle direttive 89/665/CE e 92/13/CE del Consiglio, “per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici”.*

*Il testo normativo in esame, muovendo dal solco tracciato dal legislatore comunitario, ha profondamente e sistematicamente innovato il settore del contenzioso dei contratti pubblici, soggetto, ormai da molto tempo, ad una continua evoluzione, nonostante i ripetuti auspici per la stabilità delle regole e per la codificazione.*

*Due sono le novità più importanti che emergono dal d.lgs. n. 53/2010: da un lato, la creazione di un nuovo rito speciale super-accelerato per le controversie in materia di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture; dall’altro, una esplicita e sistematica disciplina, sostanziale e processuale, della sorte del contratto (“inefficacia”) in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione, incentrata sulla idea della inefficacia flessibile.*

*In realtà, molti altri profili sono investiti dalla riforma; tra questi, si segnalano, in particolare, le disposizioni che concernono i rapporti tra l’azione di annullamento dell’aggiudicazione e la richiesta di risarcimento del danno, richiamando, ancora una volta, il vasto e delicato tema della pregiudiziale.*

*Si comprende, dunque, che l’esatta messa a punto della nuova disciplina richiederà un notevole sforzo interpretativo.*

*Molti sono i punti fermi raggiunti: si pensi, ad esempio, alla chiara affermazione della giurisdizione amministrativa esclusiva sulla sorte del contratto. Tuttavia, sembrano numerosi anche i dubbi interpretativi e le questioni aperte, proprio con riferimento alla nuova disciplina dell’inefficacia del contratto.*

*A titolo esemplificativo, nella normativa comunitaria di riferimento è possibile rinvenire almeno cinque macroaree di intervento, che vanno ad incidere in misura determinante sull’ordinamento sostanziale e processuale dei contratti pubblici: termine dilatorio per la stipulazione; privazione di effetti del contratto; possibilità di limitare la tutela dell’interessato al risarcimento del danno; facoltà di introdurre meccanismi di “pregiudiziale di annullamento” ai fini della domanda risarcitoria; rilevanza della valutazione dell’interesse pubblico nella decisione cautelare.*

*In primo luogo, viene posto, a carico delle stazioni appaltanti, l’obbligo di rispettare un congruo termine dilatorio intercorrente tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto. Detto termine è, a sua volta, ulteriormente prorogabile in ipotesi di proposizione, da parte dell’interessato, di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso in opposizione alla stessa stazione appaltante.*

*In questo modo, l’ordinamento comunitario predispone un rimedio preventivo, idoneo ad impedire che il contratto produca effetti, piuttosto che ricorrere a macchinosi interventi successivi, diretti ad eliminare gli effetti di un contratto già stipulato ed eseguito.*

*Sono, poi, previste alcune fattispecie tipiche in cui all’accertamento della violazione di determinati precetti comunitari consegue obbligatoriamente, salvo alcune tassative eccezioni, la privazione degli effetti del contratto eventualmente stipulato. In particolare, in talune ipotesi circoscritte, agli Stati membri è data facoltà di scelta in ordine alla previsione della privazione di effetti o alla introduzione, in alternativa, di altri adeguati meccanismi sanzionatori, purché proporzionati e dissuasivi; in altri casi, invece, gli Stati membri hanno facoltà di decidere, in piena autonomia, le conseguenze delle violazioni delle procedure di gara sulla efficacia del contratto.*

*Importante si rivela la riaffermazione e la specificazione del principio che riconosce in capo agli ordinamenti nazionali il potere di decidere di circoscrivere la tutela dei soggetti lesi dalla violazione della normativa comunitaria in tema di aggiudicazione al solo risarcimento del danno, con esclusione dell’annullamento dell’atto di affidamento e della privazione di effetti del correlato contratto.*

*In via innovativa, è contemplata la possibilità, per gli Stati membri, di stabilire che la domanda risarcitoria debba essere subordinata alla (tempestiva) richiesta di annullamento dei provvedimenti ritenuti illegittimi.*

*Concludendo tale analisi ricognitiva, la direttiva comunitaria, pur sottolineando la centralità della tutela cautelare, riconosce agli ordinamenti nazionali la facoltà di dettare normative interne affinché il giudice chiamato a pronunciarsi sull'istanza cautelare debba tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico, e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. In ogni caso, il rigetto della istanza cautelare non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto istante.*

*In definitiva, le cinque macroaree di intervento della normativa comunitaria, considerate in una logica unitaria, sono funzionalmente legate tra loro, in funzione della predisposizione di mezzi di tutela idonei a rendere effettiva l'applicazione del diritto sostanziale di derivazione comunitaria (C. Vantaggiato).*

Del resto, si sta trattando di una forma di controllo giurisdizionale che la CGUE richiama sostenuta, peraltro, dalla sua stessa giurisprudenza che fa riferimento al Trattato di Nizza del 2000, la cui Carta, all'art. 47 enuncia il Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, per cui ogni individuo, i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in quest'articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

Quindi, a seguire, esperito il rimedio giurisdizionale, si presuppone che l'interessato possa conoscere la motivazione su cui si fonda la decisione adottata nei suoi confronti, sia in base alla lettura della decisione stessa, e sia a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta, al fine di consentirgli di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, nonché per porre pienamente in grado quest'ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità della decisione nazionale in questione.

#### **4.3 La Giurisprudenza amministrativa**

---

In tema di Rito Superspeciale, è stata informata a razionalità l'azione della giurisprudenza amministrativa, che ha definito da parte sua questo rito, disegnandone i profili procedurali.

Risulta consolidata la tesi relativa all'individuazione dei presupposti necessari per l'operatività del rito, una tesi netta e precisa; mentre da una parte emerge che la rinnovata valutazione dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario sostanzialmente comporta la riapertura dei termini per contestare la legittimità della sua ammissione; d'altra parte si profila assai aperto quanto affermato in tema di decorrenza del termine.

Come afferma il Presidente di Sezione Consiglio di Stato, Marco Lipari, "in linea di fatto, sono poco numerose le gare in cui si verifica una netta scansione temporale tra la fase di ammissione dei concorrenti e quella di valutazione delle offerte, imponendo l'immediata impugnazione del provvedimento conclusivo della prima fase. In tali circostanze, poi, assai spesso, risultano ammessi alla gara soltanto pochi operatori economici del settore, non di rado ben "conosciuti" dagli altri concorrenti, in grado di contestare prontamente la loro partecipazione.

Nella riforma non sembrano adeguatamente considerati i possibili effetti "positivi" del rito *superspeciale*, comunque idoneo ad accelerare la definizione di un contenzioso altrimenti defaticante, prima della complessa attività di verifica delle offerte. L'obiettivo di impedire la postuma caducazione integrale della gara, per effetto dell'accoglimento di ricorsi riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, non può essere del tutto trascurato".

#### 4.4 Il Regime transitorio

---

L'art. 1, comma 23, del Decreto Legge n. 32/2019 stabilisce che *“Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”*

La data di inizio del processo, in pratica, diventa lo spartiacque tra precedente ed attuale normativa, con riferimento al processo di primo grado: a tal fine occorre evidenziare, al di là del principio della legge del tempo, che è rilevante, perché il processo si intenda iniziato, non la data di deposito del ricorso, bensì la data di notifica.

Il TAR Calabria, Reggio Calabria, 13 maggio 2019, n. 803, come cita Lipari, “ha evidenziato che, *“in virtù di un canone interpretativo ispirato a fondamentali esigenze di effettività della tutela giurisdizionale ma anche di ordine logico-sistematico”*, l'inizio del processo deve intendersi *“nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha “iniziato”*, riferendo pertanto l’abrogazione ai procedimenti in cui il ricorso introduttivo sia stato notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del decreto legge n. 32.

Il TAR ha aggiunto che *“da un punto di vista generale, in materia di appalti pubblici il momento della notifica del ricorso introduttivo, più che quello del suo deposito, risponde espressamente ad irrinunciabili esigenze di certezza sostanziale e speditezza procedimentale”* evidenziando che anche lo *stand still* “processuale”, (art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50/16) scatta dal momento della *“notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni”*.

**LE MODIFICHE DI MAGGIORE RILIEVO DEL  
DECRETO SBLOCCA CANTIERI  
(in quadro parasinottico)**

*(Viene indicato l'Articolo del Decreto Sblocca Cantieri  
che modifica l'Articolo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.)*

**Art. 1, co. 1, lett. a), che modifica l'Art. 37, comma quarto:**

**Comuni non capoluogo.**

Viene sospeso, fino al 31 dicembre 2020, l'obbligo di procedere alle gare d'appalto attraverso l'utilizzo delle Stazioni Uniche Appaltanti, determinatamente definite centrali di committenza, di unioni di comuni, o di stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo.

**Art. 1, co. 1, lett. b) che modifica l'Art. 59, comma primo:**

**Appalto integrato.**

Viene sospeso, fino al 31 dicembre 2020, il divieto di affidare, in forma congiunta, progetti e lavori.

Comunque permane la norma che prevede che i lavori siano affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo e che l'affidamento congiunto, partendo dalla base del progetto definitivo, possa riguardare solo i lavori ad alto tasso tecnologico: quanto innanzi, poi, richiede di essere adeguatamente motivato nella determina a contrarre

**Art. 1, co primo, lett. c), che modifica l'Art. 77, comma terzo:**

**Commissari di gara.**

Viene sospeso, fino al 31 dicembre 2020, l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti nell'albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sopravvive l'articolo 78 del codice che afferma la previsione dell'albo presso l'ANAC.

**Art. 1, comma terzo, che modifica l'Art. 133, comma ottavo:**

**Requisiti dopo le offerte.**

Nella logica dell'inversione utile al procedimento, ed ai tempi in particolare, viene estesa ai settori ordinari la possibilità di valutare le offerte prima che sia esaminato il possesso dei requisiti dei concorrenti.

Il bando di gara deve contenere le espresse previsione ed opzione della possibilità di applicazione di questo nuovo modello procedimentale.

**Art. 1, commi quarto e quinto (integrazioni):**

**Finanziamenti.**

Le stazioni appaltanti, sino al 2020, possono procedere all'attivazione della progettazione, ed eventualmente, avviare anche le procedure di assegnazione di progetto, malgrado possa non esservi la disponibilità economico-finanziaria, o questa sia limitata alla sola progettazione.

**Art. 1, comma sesto:****Appalto integrato per manutenzioni (integrazione).**

Sino al 2020 autorizzazione a procedere sulle gare su progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta esclusione, però, degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti.

**Art. 1, commi settimo, ottavo e nono, che modifica l'Art. 215, commi terzo e quinto:****Pareri Consiglio superiore Lavori pubblici.**

L'importo minimo delle opere statali da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sino al 31 dicembre 2020, è aumentato sino a settantacinque milioni, dai cinquanta prima previsti.

Al di sotto di tale soglia, la competenza è assegnata ai comitati tecnici dei Provveditorati.

Inoltre, sempre sino al 32 dicembre 2020, viene ridotto il termine entro cui il parere può essere rilasciato: da novanta a quarantacinque giorni.

Ed ancora, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con lo stesso parere, si pronuncia anche relativamente alla congruità del costo delle opere

**Art. 1, comma decimo, che modifica l'Art. 25 e 205:****Riserve.**

Quello di cui qui si accenna appare essere più un errore materiale, che altra norma dovrebbe rettificare, facendosi riferimento all'articolo 25 del codice (possibilità di emettere riserve sugli aspetti connessi alle indagini archeologiche preventive), mentre il riferimento dovrebbe essere all'articolo 26 del codice, relativamente alla validazione dei progetti.

Del resto, la teoria appena accennata trova conforto se si fa riferimento alla possibilità di stipulare un Accordo bonario in estensione, sulla base dell'art. 205 del codice; infatti, in quest'articolo al comma secondo, si afferma che non sono oggetto di riserva gli aspetti che sono stati oggetto di verifica progettuale prevista dall'articolo 26

**Art. 1, commi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo (integrazione):****Collegio consultivo tecnico.**

Ritorna in vita, dopo l'eliminazione del correttivo del 2017, e sempre sino al 31 dicembre 2020, il Collegio consultivo tecnico, la cui funzione è, come era, quella di risolvere le controversie sorte in cantiere tra stazione appaltante e imprese, ma non operando una Transazione o un Accordo bonario, ma trattandosi di una facilitazione quasi procedimentale o a carattere di ADR (Alternative Dispute Resolution): insomma, uno strumento di mediazione e/o di negoziazione che faccia superare posizioni avversariali e riduca al minimo le differenti posizioni all'interno dei procedimenti.

**Art. 1, comma quindicesimo, che modifica l'Art. 216, comma primo-bis:****Varianti opere legge obiettivo.**

Sempre sino al 32 dicembre 2020, le varianti di importo inferiore al 50%, concernenti progettazioni definitive che abbiano già ricevuto l'approvazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, non dovranno essere rimesse di nuovo a tale organo, bensì potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante.

**Art. 1, comma sedicesimo, che modifica l'Art. 86, comma secondo-bis:****Validità dei certificati.**

Si tratta dell'introduzione di una previsione generale, con validità temporale di sei mesi dalla data del rilascio, per tutti i certificati e documenti, anche di quelli non provenienti da un Pubblica Amministrazione, che i soggetti aderenti alla procedura di gara intendano utilizzare come mezzi di prova, ma solo per le finalità comprovanti l'assenza di motivi di esclusione per i soggetti ausiliari e i subappaltatori

**Art. 1, comma diciassettesimo, che modifica l'Art. 36, comma sesto-bis:****Mercati elettronici e DGUE.**

Concerne:

- la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione;
- l'integrazione del testo normativo con l'aggiunta del comma sesto-ter, relativo alla verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario, ed alla disciplina di tale verifica.
- la non conversione della norma che avrebbe abilitato alla sostituzione del DGUE con formulari standard nelle gare gestite con procedure telematiche

**Art. 1, comma diciottesimo, che modifica l'Art. 105, commi secondo, quinto e sesto:****Subappalto al 40% gara per gara.**

Viene innalzato, dal 30% al 40%, mentre nella proposta del decreto era sino al 50%, il tetto massimo per il subappalto: e sempre sino al 31 gennaio 2020.

La decisione di estendere sino a questo limite la quota sarà a carico delle stazioni appaltanti, per mezzo di apposita previsione nel bando di gara.

In concomitanza, rimangono sospesi anche:

- l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori;
- le verifiche previste di cui all'articolo 80 in sede di gara sui subappaltatori.

Rimane, invece, il tetto massimo del subappalto del 30% sulle opere supertecnologiche.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. a), che modifica l'Art. 23, comma terzo:****Livelli di progettazione.**

Il nuovo Regolamento, che deve essere approvato entro sei mesi dalla legge di conversione, sostituirà il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda i livelli di progettazione.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. a), 2, che modifica 223, commi quinto e sesto:****Progetto di fattibilità tecnico-economica.**

Contiene l'aggiornamento dei contenuti del progetto che sostituisce il progetto preliminare nella precedente formulazione.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. a), 4, che modifica l'Art. 23, co. undicesimo:**

**Spese tecniche.**

Il quadro economico della singola opera, e/o del singolo intervento, dovrà contenere anche le spese per la copertura dei costi delle indagini strumentali.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. b), 1, che modifica l'Art. 24, comma secondo:**

**Requisiti dei progettisti.**

Anche in questo caso sarà il nuovo Regolamento a sostituire il Decreto MIT con i requisiti di progettisti e società.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. b), 3, che modifica l'Art. 24, comma settimo:**

**Progettisti concessioni.**

Si prevede la possibilità che questi soggetti siano affidatari di concessioni, ma a condizione che sia assicurata la tutela della concorrenza quale presupposto utile al reperimento del miglior soggetto sul mercato.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. c), che modifica l'Art. 26, comma sesto, lett b):**

**Validazione.**

Se la Stazione appaltante possiede un sistema di controllo della qualità, secondo i parametri del Sistema dei controlli interni, può essa stessa procedere alla verifica della progettazione delle opere di importo compreso tra la soglia UE dei 5,5 milioni e dei 20milioni.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. d), che modifica 29, comma primo:**

**Trasparenza e ricorsi.**

Gli obblighi di pubblicazione delle liste di ammessi ed esclusi alla gara per consentire la proposizione dei ricorsi con il rito super veloce vengono eliminati, e parimenti si interviene con la cancellazione degli articoli in materia dal codice del processo amministrativo.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. e), che modifica l'Art. 31, comma quinto:**

**Linee guida sui Rup.**

Il nuovo Regolamento supera, non solo le Decretazioni ministeriali, ma anche le Linee guida dell'ANAC, incidendo, in particolare, sul soft law che è andato così di moda.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. g), 1-2, che modifica l'Art. 35, commi nono e decimo:****Appalti divisi in lotti.**

Con la probabile finalità di maggiore trasparenza e legalità, al fine di definire le procedure di gara da esperire, ovvero se sopra o sotto soglia, si afferma l'obbligo di quantificare il valore complessivo dei lotti, e non singolarmente per lotto: e ciò anche nel caso in cui i singoli lotti non siano aggiudicati contemporaneamente.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. g), 3, che modifica l'Art. 35, comma diciottesimo:****Anticipazione prezzo.**

Mentre, in precedenza, era previsto esclusivamente per le imprese di lavori pubblici, oggi, l'anticipo in misura del 20%, viene esteso a tutti i tipi di appalto, e quindi anche a servizi e forniture,

**Art. 1, comma ventesimo, lett h), 1-2-3, che modifica l'Art. 36, comma secondo:****Affidamento diretto e procedure negoziate.**

Rimodula le modalità di affidamento, prevedendo che per l'affidamento diretto si richiedano almeno tre preventivi, per gli appalti compresi tra 40 e 150mila euro; mentre per quelli tra 150mila e 350mila euro si riattivano le procedure negoziate con obbligo di consultazione di almeno 10 imprese. Invece, tra 350mila euro e fino a un milione si definisce la procedura negoziata con la consultazione di almeno quindici imprese.

**Art. 1, comma ventesimo, lett h), 5, che modifica l'Art. 36, comma settimo:****Linee guida sul sottosoglia.**

Il nuovo Regolamento sostituirà le Linee guida già emanate dall'ANAC, per le considerazioni sopra espresse.

**Art. 1, comma lett. h), 6, che modifica l'Art. 36, comma nono:****Massimo ribasso.**

Il massimo ribasso riprende vigore assumendo un ruolo di portanza quale elemento alternativo all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti sottosoglia UE, ovvero quella dei 5,5 milioni per i lavori.

Gli appalti in materia di servizi sociali e di ristorazione (ospedaliera, assistenziale e scolastica), quelli ad alta intensità di manodopera e servizi e forniture ad alto contenuto di innovazione, invece, rimangono sempre esclusi e si continuano ad ispirare al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. i), che modifica l'Art. 46, comma primo, lett. a):**

**Archeologi.**

Si riconosce che agli archeologi possano essere aggiudicati servizi di architettura e di ingegneria, ma solo con riferimento all'effettuazione di interventi di restauro e di manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni architettonici.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. h), che modifica l'Art. 47, commi secondo e secondo-bis:**

**Consorzi stabili.**

Prevista la possibilità di assegnazione a imprese del consorzio senza che si configuri subappalto, come se fossero parte sostanziale, anzi equivalente, del consorzio stesso.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. m), che modifica l'Art. 59, commi primo-bis e primo-quater:**

**Gare di progettazione.**

Si tratta di un articolo di precisazione, relativa ai requisiti minimi che devono dimostrare di possedere le imprese di costruzione.

Inoltre, negli appalti integrati, al fine di prevenire di situazioni di contenzioso interno, negli appalti integrati dispone il pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti, con l'obbligo di evidenziare, nei documenti di gara, le modalità di erogazione del compenso.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. n), che modifica l'Art. 76, comma secondo-bis:**

**Informazioni ai concorrenti.**

Esprime le finalità di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, ancora in buona parte inapplicato, in relazione ai termini dialoganti di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di ammissione ed esclusione alle procedure di gara.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. o), che modifica l'Art. 80, comma primo:**

**Requisiti subappaltatori.**

Questa previsione svincola le sorti dell'appaltatore principale da quelle del o di un subappaltatore; per cui, non vi è esclusione dell'impresa principale per la condanna definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta, con patteggiamento, o per la mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. o), 1, che modifica l'Art. 80, comma secondo:**

**Antimafia.**

È un disposto confermativo nei casi di emissione di un'interdittiva antimafia, per quelle imprese che colpite da questo provvedimento abbiano impugnato il provvedimento stesso: in tal caso

possono richiedere al Prefetto l'applicazione del controllo giudiziario sull'azienda, dribblando il divieto a contrattare con la PA, nonché la logica esclusione dalle procedure di gara.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. o), 2, che modifica l'Art. 80, comma terzo:**

**Soci.**

Chiarisce l'applicazione delle cause di esclusione alle aziende con numero di soci minore o pari a quattro. Prima il riferimento era alle aziende con meno di quattro soci.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. o), 3, che modifica l'Art. 80, comma quinto, lett. b):**

**Imprese in crisi.**

È un disposto che fa luce sui casi, insuperabili, le imprese in stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo debbano essere escluse dalla procedure.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. o), 4, che modifica l'Art. 80, co. 5, lett. c)-quater**

**Tutela subappaltatori.**

Si tratta di una tutela tra imprese, attraverso l'introduzione di causa aggiuntiva di esclusione dalle gare., per la quale non potranno partecipare alle procedure le imprese che hanno commesso gravi inadempimenti nei confronti dei subappaltatori, con un comportamento accertato con sentenza passata in giudicato

**Art. 1, comma ventesimo, lett. o), 5, che modifica l'Art. 80, comma decimo:**

**Esclusione dalle gare.**

Il contributo di questo disposto è relativo ad acclarare il tempo in cui deve durare l'esclusione dalle gare per le imprese condannate per reati rilevanti ai fini del codice degli appalti, senza che sia indicata la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. p) e q), 2-3-4-5-6-783, che modifica gli Artt. 83, comma secondo, e 84, commi secondo, sesto, ottavo, decimo ed undicesimo:**

**Decreto qualificazione.**

Il nuovo Regolamento sostituirà, anche, il Decreto MIT, in tema qualificazione, così come proposto dall'ANAC.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. q), 1, che modifica l'Art. 84, comma primo:****Soa.**

In relazione alle certificazioni SOA, questo articolo evidenzia che queste, quando attestano in relazione ai costruttori, operano funzioni di natura pubblicistica, con le conseguenze dichiarative connesse.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. q), 3, che modifica l'Art. 84, comma quarto, lett. b):****Qualificazione leggera.**

Si tratta di un intervento normativo di rilancio delle condizioni delle imprese, che vuole superare gli anni più recenti di difficoltà economiche, attraverso l'ampliamento, da 10 a 15 anni, del periodo che le imprese dimostrare, e comprovare, per documentare il possesso dei requisiti tecnico-economici.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. r), che modifica l'Art. 86, comma quinto-bis:****Decreto qualificazione.**

Anche in questo caso prevista la sostituzione del Decreto MIT, su proposta ANAC, con il nuovo Regolamento.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. r), che modifica l'Art.89, comma undicesimo:****Opere super-specialistiche.**

Stessa considerazione di cui al punto precedente, ma in relazione all'individuazione delle opere super-specialistiche per le quali non è ammesso il ricorso all'avvalimento, che sarà sostituito dal nuovo Regolamento.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. t), 1-2-3, che modifica l'Art. 95, comma terzo, lett b-bis) e comma quarto:****Criteri di aggiudicazione.**

- Integrazione dell'elenco degli appalti da aggiudicare esclusivamente mediante il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Esclusione del massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi oltre i 40mila;
- Precisazione che il massimo ribasso per i servizi e le forniture standard non si applica ai servizi ad alta intensità di manodopera, sociali, e di ristorazione.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. u), che modifica l'Art. 97:****Offerte anomale.**

Questo articolo definisce i criteri adoperabili per intercettare le offerte anomale, ed utilizzabili in base al numero di offerte ricevute, se maggiore o minore di 15.

Inoltre, afferma l'esclusione automatica delle offerte anomale in relazione a tutti gli appalti sottosoglia eurounitaria privi di interesse transfrontaliero.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. v), che modifica l'Art. 102, comma ottavo:**

**Decreto collaudo.**

Viene eliminata la previsione per la quale con il Decreto del MIT dovevano essere disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, Decreto che, come già più volte detto, verrà sostituito dal nuovo Regolamento.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. z, che modifica l'Art. 111:**

**Direttore lavori e dell'esecuzione del contratto.**

Anche in questo caso sostituzione del Decreto MIT con il Regolamento.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. aa), che modifica l'Art. 146, comma quarto:**

**Beni culturali.**

Sarà il nuovo Regolamento a sostituire il Decreto Ministeriale Beni culturali-Infrastrutture, con all'oggetto la qualificazione dei direttori tecnici ed esecutori lavori, livelli di progettazione dei lavori concernenti i beni culturali, lavori di somma urgenza e collaudo.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. bb), che modifica 177, comma secondo:**

**In house.**

Nella convinzione che quando si parla di 80-20 la norma non faccia riferimento alla Legge di Pareto, occorre evidenziare che, per le concessioni già in essere, viene differito al 31 dicembre 2020 l'obbligo di conformarsi al sistema 80-20. Bisogna ricordare che il Codice Appalti prevede che per le concessioni di importo pari o superiore a 150mila euro, non affidate con la formula della finanza di progetto o con gara pubblica, la concessionaria ha l'obbligo di affidare con gara almeno l'80% del valore dei lavori, servizi o forniture: gli affidamenti in-house, cioè a società controllate dalla Amministrazione, sono stati ridotti e possono ammontare al massimo al 20% del valore.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. cc), che modifica l'Art. 183, comma decimo-bis:**

**Project financing.**

Le proposte di progetti di finanza, per la realizzazione di interventi fuori programmazione, potranno essere presentati anche da Cassa depositi e prestiti e da altri investitori istituzionali.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. dd), che modifica l'Art. 196, commi terzo e quarto:**

**Albi general contractor.**

L'obbligo di istituire un albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori per gli appalti assegnati con la formula del general contractor, viene abrogato.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. ee), che modifica gli Artt. 197 e 199:**

**Qualificazione general contractor.**

Cancellate le competenze dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulle classifiche di riferimento, il cui sistema sarà definito con il nuovo Regolamento.

**Art. 1, comma 20, lett. gg), 3, che modifica l'Art. 216, comma ventisettesimo-sexies):**

**Autostrade.**

Fa riferimento alle concessioni in scadenza, o scadute, con la pubblicazione del bando entro il 31 dicembre 2019 ed al modo di affidamento, ovvero quello su gare promosse esclusivamente sulla base del fabbisogno definito dal concedente, e con limitazione ai soli interventi necessari a mettere in sicurezza l'infrastruttura.

**Art. 1, comma ventesimo, lett. gg), 4, che modifica l'Art. 216, comma ventisettesimo-octies:**

**Regolamento unico.**

Il Decreto Sblocca Cantieri dispone che il nuovo regolamento unico sia approvato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto: data in cui cesseranno di avere effetto le Linee guida e gli atti analoghi.

Inoltre, nel frattempo, sia le Linee guida, che i Decreti ministeriali vigenti potranno essere rimaneeggiati solo per sanare la situazione normativa italiana a seguito della procedura di infrazione eurounitaria.

**Art. 2, commi primo e secondo, che modifica l'Art. 110:**

**Imprese in crisi.**

La necessità di rilancio delle imprese, e maggiormente di quelle in crisi, è la ragione di questo articolo che, sostanzialmente, precede le novità di una serie di misure sulla partecipazione alle gare delle imprese in crisi, e di cui al nuovo codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza, giusto D.Lgs. n. 14/2019.

## ELENCO DEI QUADERNI PUBBLICATI

### Anno 2007

- n. 1 - E. D'Aristotile : Il Patto di Stabilità
- n. 2 - E. D'Aristotile : Il rendiconto della gestione
- n. 3 - E. D'Aristotile: La rimodulazione dei prestiti della CC.DD.
- n. 4 - A. Di Filippo: Il personale nella Finanziaria 2007
- n. 5 - A. D'Alessandri: La responsabilità amministrativa e contabile nell'ente locale
- n. 6 - N. Cinosi: IVA e IRAP negli enti locali. Caratteristiche e dichiarazione
- n. 7 - N. Parmentola: Governance e territorio. Le politiche per lo sviluppo locale
- n. 8 - M. Collevicchio: Verso la Carta delle Autonomie. Il ddl n. 1464 all'esame del Senato
- n. 9 - D. Angiolelli: Analisi dei costi. Un caso pratico

### Anno 2008

- n. 1 - Maria Concetta Rosati: Avvalimento nei contratti pubblici. Alcune considerazioni
- n. 2 - Agostino Bultrini: Privacy ed Enti Locali: l'uso degli strumenti informatici a prova di riservatezza
- n. 3 - M. Russo & G. Di Pangrazio: Trasparenza ed etica nella p.a.: due esempi. Il Difensore Civico nella Regione Abruzzo - Il Codice di Autodisciplina degli Enti Locali
- n. 4 - Argentino D'Auro: Riscossione coattiva: tributi ed altre entrate degli Enti Locali
- n. 5 - Paolo Braccini: Balanced Scorecard negli Enti Locali
- n. 6 - Giuseppe Leopizzi: Profili amministrativi di responsabilità nell'ente locale
- n. 7 - Stefano Barera: Il condono erariale alla luce della giurisprudenza costituzionale
- n. 8 - Matteo Barbero: Federalismo fiscale: stato dell'arte e prospettive future
- n. 9 - Argentino D'Auro: La partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale
- n. 10 - E.D'Aristotile & M. Marafini: Il Patto di stabilità 2009 dopo la Legge 6 agosto 2008, n. 133
- n. 11 - Marcello Collevicchio: Il promotore finanziario nel Codice dei contratti pubblici

### Anno 2009

- n. 1 - Roberto Mastrofini: Dismissioni e valorizzazioni di patrimonio immobiliare pubblico nell'art. 58 della legge 6 agosto 2008
- n. 2 - Marcello Faviere: La sicurezza negli appalti di forniture e servizi: il DUVRI e non solo. Considerazioni sulla gestione delle procedure di gara e dei contratti
- n. 3 - Achille D'Alessandri: Il controllo collaborativo della Corte dei Conti
- n. 4 - Carlo Amoroso: Affidamenti in house providing e alle società a capitale misto pubblico-privato
- n. 5 - Vincenzo Angeloni: La certificazione ambientale degli enti locali. UNI EN ISO 14001, EMAS
- n. 6 - Matteo Barbero : Verso il federalismo fiscale. Una prima analisi della Legge Calderoli
- n. 7 - Arturo Bianco: Gli errori della Contrattazione Decentrata
- n. 8 - Stefano Barera: Manuale dei congedi parentali per i dipendenti degli Enti Locali
- n. 9 - Roberta Guastaveglia & Michela Niccacci: Fondo del salario accessorio per il personale del Comparto Regioni - Enti Locali
- n. 10 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Dall'Ordinamento al Codice delle Autonomie Locali

### Anno 2010

- n. 1 - Giunio Faustini: Il Governo dei Servizi pubblici tra la Legge Giolitti e il Decreto Brunetta: oltre cento anni di riforme incompiute

- n. 2 - Marcello Faviere & Giuseppe Tomasino: Le società pubbliche ed il procedimento amministrativo: nuove prospettive per un controverso rapporto dopo l'ultima riforma della Legge n. 241/1990
- n. 3 - Patrizio Belli & Nicola Cinosi: Appunti di approccio alla "governance territoriale"
- n. 4 - Argentino D'Auro: Fiscalità territoriale e decentramento catastale
- n. 5 - *speciale* - E. D'Aristotile & M. Marafini: Il Patto di Stabilità 2010
- n. 6 - Mario Collevicchio: Il Direttore Generale dei Comuni e delle Province
- n. 7 - Gianfranco Buttarelli: Il partenariato pubblico - privato nella governance dell'ente locale
- n. 8 - Fabio Amatucci: Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici
- n. 9 - E.D'Aristotile & G.Profenna: La rimodulazione dei prestiti 2010 della Cassa Depositi e Prestiti
- n. 10 - Anna Maria Coppola: Il controllo di regolarità amministrativa negli enti locali

### Anno 2011

- n. 1 - Matteo Barbero: La territorializzazione del Patto di Stabilità interno
- n. 2 - Stefano Barera: Le relazioni sindacali negli enti locali dopo il D.Lgs. n. 150/2009
- n. 3 - Stefano Usai: Le acquisizioni in economia di beni e servizi nel regolamento attuativo del Codice degli appalti
- n. 4 - Matteo Barbero: Il nuovo Federalismo municipale: un'analisi a prima lettura
- n. 5 - Giuseppe Leopizzi: I cittadini comunitari ed extracomunitari a confronto: profili giuridici e conseguenze alla luce delle disposizioni della Legge n. 94/2009
- n. 6 - Argentino D'Auro: Gli strumenti di attuazione del Federalismo fiscale municipale
- n. 7 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Il sistema delle camere di commercio nello sviluppo locale
- n. 8 - Marco Morgione: I delitti di concussione e corruzione nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
- n. 9 - Marco Giuri & Michele Morriello: Responsabilità e sicurezza nelle società partecipate
- n. 10 - Patrizia Cartone: I procedimenti di autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile

### Anno 2012

- n. 1 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Lo Statuto delle imprese & the Small Business Act
- n. 2 - Stefano Usai: Percorsi giurisprudenziali in tema di appalti pubblici
- n. 3 - Ebron D'Aristotile: Il Patto di stabilità 2012 dei Comuni e delle Province
- n. 4 - M. Cristina Colombo: La responsabilità ambientale: inquadramento normativo e casi problematici
- n. 5 - E.D'Aristotile & G.Profenna: L'operazione straordinaria di trasformazione dei prestiti Cassa DD.PP. 2012
- n. 6 - Nicola Parmentola: Cultura e sviluppo locale
- n. 7 - Manuela Galassi: La trasparenza nella disciplina dei contratti pubblici
- n. 8 - Manuela Galassi: L'accesso nella disciplina dei contratti pubblici
- n. 9 - G. Buttarelli & I. Buttarelli: La fattibilità nella pianificazione, programmazione e esecuzione delle opere
- n. 10 - Marco Morgione: La tutela legale per amministratori e dipendenti degli enti locali
- n. 11 - Stefano Barera: Il procedimento disciplinare negli enti locali
- n. 12 - N. Cinosi & M. Stopponi: Cenni sull'IVA degli Enti locali ante D.L. n. 83/2012

### Anno 2013

- n. 1 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Nuove tipologie di controllo negli enti locali. Le novità dopo le leggi sui controlli
- n. 2 - Argentino D'Auro: La partecipazione dei Comuni con le Agenzie fiscali all'accertamento dei tributi erariali
- n. 3 - Matteo Barbero: Il Fondo "anti-default" e gli interventi a favore degli enti dissestati
- n. 4 - Nicola Parmentola: Governance delle infrastrutture a livello locale
- n. 5 - Mattia Casati: Il subappalto quale strumento di partecipazione e di esecuzione dei lavori pubblici: tra

- limitazioni e libertà d'impresa
- n. 6 - Giuseppe Leopizzi: La valutazione delle performance dei dirigenti nella programmazione e controllo dell'ente locale
  - n. 7 - Alessandra Leonardi: La tassatività delle cause di esclusione da una pubblica gara: applicazioni operative in un piccolo comune
  - n. 8 - Ebron D'Aristotile: I debiti degli enti locali. Riconoscimento, certificazione, interessi e costi per ritardati pagamenti
  - n. 9 - Maria Cristina Colombo: Il servizio di pubblica illuminazione: inquadramento normativo e procedure di affidamento
  - n. 10 - Antonio Meola: Controlli di regolarità amministrativa e direttive, strumenti per la legalità e l'efficienza degli EE. LL.
  - n. 11 - Stefano Usai: Il danno da ritardo nel procedimento amministrativo
  - n. 12 - Domenico Mastrangelo: Trasparenza e Pubblica amministrazione

### Anno 2014

- n. 1 - Vincenzo Tomenzi: Prima quota retributiva della pensione. Alcune considerazioni sulla retribuzione contributiva e pensionabile alla data di cessazione dal servizio
- n. 2 - Salvio Biancardi: Procedimento amministrativo e diritto di accesso. I recenti aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali
- n. 3 - G.S. Alemanno: La relazione dell'Unione Europea sulla lotta alla corruzione - Il Piano Anticorruzione dell'A.N.AC
- n. 4 - M.C. Colombo & R. Ragozzino: L'espropriazione sine titulo: evoluzione dell'istituto della c.d. acquisizione sanante
- n. 5 - Stefano Usai: Gli appalti pubblici nella nuova direttiva comunitaria n. 24/2014
- n. 6 - Marco Morgione: I diritti di accesso di cui alla L. 241/90 ed al D.Lgs. 33/13. Differenze. Cosa dice la giurisprudenza
- n. 7 - G.S. Alemanno: Il Federalismo Fiscale in Prospettiva: l'Audizione della Corte dei conti in Commissione Parlamentare
- n. 8 - Arturo Bianco: L'applicazione delle nuove norme sul personale – D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014
- n. 9 - AA.VV.: Dalle Riviste di Paweb: pareri della Corte dei Conti e sentenze varie (maggio - ottobre 2014)
- n. 10 - Vincenzo Tomenzi: Maggiorazioni del servizio utile a pensione dopo la cooperazione internazionale allo sviluppo

### Anno 2015

- n. 1 - Giuseppe Salvatore Alemanno: L'Unione dei comuni quale modello concreto di autonomia locale
- n. 2 - Argentino D'Auro: Lo stato dell'arte della riscossione dei tributi locali dopo l'approvazione della delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23)
- n. 3 - A. Fabiani & P. Belli: DURC, adempimenti e flussi di lavorazione
- n. 4 - P. Monea & U. Nucara: Il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle Regioni e nei Comuni
- n. 5 - Pasquale Bitonto: Il Sistema di performance management e il suo coordinamento con il Sistema di prevenzione della corruzione (La sperimentazione della Provincia di Ancona)
- n. 6 - Domenico Mastrangelo: Trasparenza e disabilità
- n. 7 - Stefano Usai: La nuova fattispecie di soccorso integrativo. La norma, le considerazioni dell'ANAC e della giurisprudenza. Gli aspetti pratici
- n. 8 - Marco Morgione: Le procedure esecutive contro gli enti locali
- n. 9 - A. Leonardi & R. Guida: Gli oneri di sicurezza aziendali negli appalti di lavori
- n. 10 - M. Lo Franco: Pagamenti elettronici. Nodo dei pagamenti AgID - Come cambiano i pagamenti on line nella PA

**Anno 2016**

- n. 1 - Redazione Paweb: Legge di stabilità 2016. Testo ufficiale della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
- n. 2 - A. Azzariti: Gli affidamenti in house verso il recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 2014
- n. 3 - G. S. Alemanno: La riorganizzazione della Pubblica Amministrazione
- n. 4 - Stefano Maria Sisto: Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa
- n. 5 - Salvio Biancardi: Accesso agli atti amministrativi. I singoli campi di applicazione della disciplina
- n. 6 - G. S. Alemanno: Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni: osservazioni e note
- n. 7 - M. V. Tarantino: La promozione delle attività culturali nelle Pubbliche amministrazioni
- n. 8 - Giuseppe Leopizzi: La responsabilità dirigenziale nel nuovo sistema dei controlli interni
- n. 9 - G. S. Alemanno: The Freedom of Information Act. Lettura del D.Lgs. n. 33/2016 come ricostruito dal D.Lgs. n. 97/2016
- n. 10 - Maria Cristina Colombo : Servizi sociali e procedure di appalto. La disciplina vigente e gli scenari futuri per il terzo settore
- n. 11 - Argentino D'Auro: Catasto: una riforma incompiuta
- n. 12 - D. Mastrangelo & D. Lomazzo: White list e controlli antimafia negli appalti pubblici

**Anno 2017**

- n. 1 - Marco Lo Franco: Best Practice. Come ottimizzare gli Uffici delle entrate e Ragioneria - Raccolta schede
- n. 2 - Eugenia Materia: I debiti fuori bilancio: una componente centrale del fenomeno della corruzione
- n. 3 - G. S. Alemanno : L'accesso civico generalizzato: caratteristiche, differenze e funzioni
- n. 4 - Mattia Casati: I motivi di esclusione dell'art. 80 del Nuovo Codice degli appalti - aggiornato al Decreto correttivo
- n. 5 - Salvio Biancardi: Le procedure negoziate sotto soglia alla luce del nuovo Codice dei contratti e del Decreto correttivo
- n. 6 - M. C. Colombo: La patologia del contratto di appalto pubblico: i possibili rimedi
- n. 7 - G. S. Alemanno : La redazione tecnica e stilistica degli atti amministrativi
- n. 8 - Stefano Usai: Il soccorso istruttorio specificativo ed integrativo nel D.Lgs. n. 50/2016 dopo il correttivo
- n. 9 - Ebron D'Aristotile: Il Fondo pluriennale vincolato. Modalità di contabilizzazione nel bilancio finanziario gestionale
- n. 10 - Daniela Di Stefano: Il personale delle società partecipate e la Riforma Madia

**Anno 2018**

- n. 1 - Redazione Paweb: Legge di bilancio 2018. Le norme di interesse per gli enti locali
- n. 2 - Salvio Biancardi: Il RUP negli appalti di servizi e forniture alla luce delle recenti novità normative - Parte I
- n. 3 - Alessandro Ghionni: La disciplina del pareggio di bilancio 2018/2020
- n. 4 - Domenico Lomazzo: La Commissione di gara tra nuova disciplina normativa e profili giurisprudenziali
- n. 5 - Salvio Biancardi: Il RUP negli appalti di servizi e forniture alla luce delle recenti novità normative - Parte II
- n. 6 - Giuseppe Salvatore Alemanno: La Privacy nel Regolamento dell'Unione Europea 2016/679
- n. 7 - Massimiliano Trudu: I conguagli e i crediti inesigibili nella TARI
- n. 8 - Cosimo Damiano Zacà: Gli attori principali del procedimento elettorale
- n. 9 - Stefano Usai: Le linee guida ANAC n. 4, l'affidamento nell'ambito dei 40mila euro e le implicazioni

**Anno 2019**

- n. 1 - Ebron D'Aristotile: La Manovra di Bilancio 2019 per gli enti locali
- n. 2 - Antonio Meola: Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Best Practice

- n. 3 - Ebron D'Aristotile: Il pareggio di bilancio dopo la legge 145/2018
- n. 4 – Salvio Biancardi: La Commissione di gara
- n. 5 – G. Buttarelli & P. Colarossi: Gli schemi urbanistici di assetto. Strumenti innovativi per la rigenerazione urbana

Riviste online



Una collana di riviste periodiche dal taglio estremamente pratico che godono di ampia diffusione, dedicate all'approfondimento operativo delle principali novità relative all'amministrazione dell'ente, alla gestione del personale, alla finanza e ai tributi, alla gestione completa degli appalti pubblici. I bollettini sono inviati a tutti gli abbonati tramite e-mail o in abbonamento postale cartaceo una volta al mese, ma è disponibile in ogni momento la consultazione on-line di tutte le recensioni pubblicate



**CEL Servizi srl**

Via Ognissanti, 17 • 66100 Chieti (CH)  
Tel. 0871.344841 • Fax 0871.345342  
[www.celservizi.it](http://www.celservizi.it)  
email: [info@celservizi.it](mailto:info@celservizi.it)

Azienda certificata UNI EN ISO 9001  
Certificato N. IT01/0440

